Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 9 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1938-XVI, n. 1368.

Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del C.R.E.M.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del C.R.E.M. con quelli del Regio esercito è la seguente:

REGIA MARINA	REGIO ESERCITO
Militari del C.R.E.M.	
Comune di 2ª e 1ª classe	Soldato ed appuntato
Sottocapo	Caporalmaggiore
Sottufficiali	
Sergente	Sergente
Secondo capo	Sergente maggiore
Capo di 3ª classe	Maresciallo
Capo di 2ª classe	Maresciallo capo
Capo di 1ª classe	Maresciallo maggiore.

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni.

Per ciascuna categoria e specialità la composizione gerarchica è stabilita dal Ministro per la marina, con suo decreto, in relazione alle esigenze dei vari servizi.

Art. 2.

Il Ministero della marina stabilisce ogni anno la forza media del C.R.E.M. in relazione allo stanziamento del bilancio.

Per mantenere nei giusti limiti la forza stessa può anticipare il congedamento parziale o totale della classe anziana e ritardare la chiamata della nuova leva od anche ricorrere all'uno ed all'altro provvedimento contemporaneamente, in conformità della legge sulla leva di mare.

Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera e per quelli « riassunti » il Ministero della marina determina annualmente per ciascun grado, di concerto con quello delle finanze, gli organici, distintamente per categorie e specialità.

Il numero dei secondi capi di carriera è determinato, anno per anno, dalle promozioni da farsi per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali di carriera delle singole categorie e specialità.

Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina ed in nessun caso esso può superare il 16 % della forza bilanciata.

Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a 2400 comprensivo nella prima applicazione del presente decreto dei volontari con ferme complementari annuali tuttora in servizio.

Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio, non può essere superiore a 3000.

Art. 3.

I sottufficiali di carriera, quelli riassunti, quelli vincolati a ferme a premio, quelli di leva, i militari del C.R.E.M. comunque vincolati a ferme volontarie, gli allievi volontari da ammettersi annualmente in servizio ed i militari di leva ammessi a restare in servizio a tempo indeterminato senza vincolo di ferma sono compresi nella forza bilanciata.

La relativa spesa deve essere comunque contenuta nei limiti dei fondi assegnati al bilancio, così da evitare qualsiasi necessità di maggiori assegnazioni.

Art. 4.

Il personale volontario del C.R.E.M. è istituito essenzialmente per provvedere alla Regia marina i militari a lunga ferma necessari al servizio ed i sottufficiali volontari a premio.

I sottufficiali di carriera si reclutano normalmente fra i sottufficiali vincolati a ferme volontarie a premio.

TITOLO II.

Arruolamenti volontari a premio con ferma di cinque anni e successiva ferma complementare di anni due. Rafferma - Trasferimento in carriera.

Art. 5.

Il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari a premio con ferma di anni cinque per qualunque categoria e specialità del C.R.E.M.

Ha inoltre facoltà, in relazione alle esigenze organiche, di concedere, allo scadere della ferma volontaria a premio di anni cinque, una successiva ferma complementare di anni due a quei volontari che ne facciano domanda e che abbiano conseguito il grado di sergente, se appartenenti alla categoria meccanici, o che siano giudicati idonei all'avanzamento al grado di sergente, se appartenenti alle altre categorie.

Non sono consentite per i militari arruolati come sopra ferme complementari a premio, oltre quella di anni due.

Art. 6.

Per gli arruolamenti volontari di cui al precedente articolo 5 si osservano le norme del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni.

Agli arruolati alla ferma volontaria a premio di anni cinque ed a quella complementare di anni due sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dal presente decreto, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previste dal predetto testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata è, di massima, di due anni per la categoria meccanici e di un anno per le altre categorie.

Art. 7.

I sottocapi volontari a premio con ferma di anni cinque di tutte le categorie e specialità, tranne la categoria meccanici, sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, col criterio dell'anzianità, nel trimestre che precede il termine della ferma volontaria a premio. Sono sottoposti a scrutinio solo i sottocapi che hanno avanzata domanda di essere ammessi alla ferma complementare a premio di anni due.

Coloro che sono dichiarati idonei sono inscritti in quadro di avanzamento e promossi sergenti all'atto dell'ammissione alla ferma complementare a premio di anni due e con decorrenza dalla stessa data di inizio di tale ferma.

Coloro che non sono ammessi alla ferma complementare di anni due sono congedati col grado di sottocapo.

Art. 8.

I sottocapi volontari a premio con ferma di anni cinque della categoria meccanici sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente col criterio dell'anzianità nel trimestre che precede il compimento del quarto anno di ferma volontaria a premio.

Lo scrutinio ha luogo per corsi di arruolamento.

Coloro che sono dichiarati idonei sono inscritti in quadro di avanzamento e promossi sergenti con decorrenza dalla data di inizio del quinto anno di ferma volontaria a premio.

Coloro che non sono dichiarati idonei ultimano la loro ferma col grado di sottocapo.

Art. 9.

I sergenti di tutte le categorie e specialità, tranne la categoria meccanici, sono scrutinati per l'avanzamento al grado di secondo capo, col criterio della scelta comparativa, nel semestre che precede il termine della ferma complementare a premio di anni due da essi contratta.

Lo scrutinio ha luogo per corsi di arruolamento.

Coloro che sono dichiarati idonei sono inscritti in quadro di avanzamento e sono promossi secondi capi all'atto del congedamento per compiuto periodo di ferma contratta, salvo che nel frattempo non siano incorsi nella cancellazione dal quadro.

Coloro che non sono dichiarati idonei, compiuta la ferma contratta, sono congedati col grado di sergente.

Per l'avanzamento dei sergenti delle sottoindicate categorie sono prescritti i seguenti periodi minimi di imbarco, computando complessivamente quelli compiuti nei gradi di comune di 1ª classe, sottocapo e sergente:

anni 2 e mesi 6 per le categorie: marinai, cannonieri, elettricisti, specialisti direzione tiro, carpentieri, siluristi e fuochisti;

anni 1 per le categorie: segnalatori, istruttori di educazione fisica e radiotelegrafisti;

mesi 6 per le categorie: torpedinieri, furieri e infermieri.

Art. 10.

I sergenti della categoria meccanici sono scrutinati per l'avanzamento al grado di secondo capo, col criterio della scelta comparativa, nel semestre che precede il compimento del primo anno della ferma complementare a premio di anni due da essi contratta.

Lo scrutinio ha luogo per corsi di arruolamento.

Coloro che sono dichiarati idonei sono inscritti in quadro di avanzamento e sono promossi secondi capi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno della ferma complementare a premio, salvo che nel frattempo non siano incorsi nella cancellazione dal quadro.

Coloro che non sono dichiarati idonei ultimano la loro ferma col grado di sergente.

Per l'avanzamento dei sergenti della categoria meccanici è prescritto un periodo minimo di imbarco di anni 2 e mesi 6, computando complessivamente quello compiuto nei gradi di comune di 1ª classe, sottocapo e sergente.

Art. 11.

Ai sottocapi ed ai comuni di 1ª e 2ª classe con ferma di anni cinque competono le paghe, le indennità eventuali ed i soprassoldi di terra e di bordo stabiliti dalle vigenti disposizioni per il personale volontario del C.R.E.M. Ai sergenti competono le paghe e le indennità fisse previste per i secondi capi di leva salvo l'indennità militare che è corrisposta nella misura prevista per i sergenti del Regio esercito, ed inoltre le indennità eventuali, i soprassoldi di terra e di bordo ed il trattamento vitto previsti per i sottocapi volontari.

Art. 12.

Ai volontari a premio di tutte le categorie e specialità inviati in congedo al termine della ferma di anni cinque spettano:

a) un premio di congedamento di L. 2500;

b) un premio di rendimento di L. 1500.

Il premio di congedamento compete a tutti indistintamente i congedati per compiuto periodo di ferma.

Il premio di rendimento compete normalmente a tutti i congedati per compiuto periodo di ferma. Ne sono esclusi soltanto quei volontari che, a giudizio della Commissione di avanzamento, non ne siano ritenuti meritevoli per aver tenuto abitualmente condotta cattiva o per aver dato un rendimento medio inferiore al normale.

Ai volontari che, al termine della ferma di anni cinque, chiedono ed ottengono la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto all'atto della concessione della ferma complementare, il solo premio di rendimento di L. 1500.

Ai secondi capi della categoria meccanici ed ai sergenti congedati al termine della ferma complementare biennale spetta un premio di L. 4500 uguale per tutte le categorie e specialità.

Ai volontari prosciolti dalla ferma a premio di anni cinque per motivi di salute o di famiglia sono corrisposti tanti sessantesimi del premio di congedamento di L. 2500 per quanti sono i mesi interi di ferma da essi compiuti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Ai secondi capi della categoria meccanici ed ai sergenti prosciolti dalla ferma complementare a premio di anni due per motivi di salute o di famiglia è corrisposto l'intero premio di congedamento di L. 2500, relativo alla ferma di anni cinque, più tanti ventiquattresimi della somma di L. 2000 per quanti sono i mesi interi di ferma complementare di anni due da essi compiuti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

La misura dei premi di cui al presente articolo non è assoggettata alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Nessun premio spetta ai prosciolti dalle ferme volontarie a premio per motivi diversi da quelli sopraindicati.

Perdono il diritto ai premi maturati i trasferiti alle compagnie di disciplina, i disertori, gli ammogliati senza autorizzazione, i condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della libertà personale superiore a due mesi, i condannati dai tribunali militari qualunque sia la condanna.

Art. 13.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli di carriera il Ministero della marina ha facoltà di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità e per il numero di posti che è di volta in volta stabilito nei limiti previsti dal precedente art. 2, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera.

A tali concorsi possono partecipare quei sergenti che trovandosi nel primo anno di ferma complementare, se appartenenti alla categoria meccanici o nel secondo anno di ferma complementare, se appartenenti ad altre categorie, ed essendo inscritti nel quadro di avanzamento a secondo capo, ne facciano domanda.

Il concorso ha luogo per esami, da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario. I concorrenti sono esaminati da apposita commissione composta di un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, presidente, e di due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente.

La graduatoria definitiva del concorso è stabilita dalla Commissione di avanzamento, col criterio della scelta comparativa, fra coloro che hanno superato gli esami di cui al precedente comma. La Commissione, nell'emettere il suo giudizio comparativo in base ai precedenti di servizio degli scrutinandi, deve, altresì, tener conto della votazione riportata negli esami predetti.

Sono prescelti per il trasferimento in carriera i primi risultati in graduatoria in relazione ai posti disponibili messi a concorso per ciascuna categoria.

Coloro che non sono prescelti per il trasferimento in carriera, perchè risultati in graduatoria oltre il numero limite dei posti messi a concorso, sono congedati al termine della ferma complementare alla quale si trovano vincolati.

Coloro che sono prescelti per il trasferimento nei ruoli di carriera sono avviati, durante il secondo anno di ferma complementare, se meccanici e dopo la ferma complementare — quali spuntati di ferma — se di altre categorie, a seguire in apposite scuole, o a terra o a bordo, il corso di Istruzione generale e professionale (I.G.P.). Essi sono promossi secondi capi al compimento del primo anno di ferma complementare, se appartenenti alla categoria meccanici, ed al compimento della ferma biennale, se appartenenti alle altre categorie.

Il trasferimento nei ruoli di carriera è definitivo dopo l'esito favorevole del corso di Istruzione generale e professionale e relativi corsi integrativi e tirocini pratici, quando prescritti, e dopo la concessione della rafferma di cui al successivo art. 14.

Coloro che sono riprovati ai corsi possono ripetere la prova una sola volta nell'anno successivo senza però frequentare nuovamente il corso.

Coloro che, per motivi di salute o di servizio, non possono sostenere gli esami finali del corso I.G.P. possono chiedere ed ottenere di frequentare il corso I.G.P. successivo.

I secondi capi che sono trasferiti nei ruoli di carriera conservano l'anzianità di grado da essi posseduta prima del trasferimento. La loro anzianità relativa è determinata dalla Commissione di avanzamento col criterio della scelta comparativa, ed in relazione al risultato del corso I.G.P.

Essi prendono posto, nell'ordine di anzianità relativa stabilita dalla Commissione di avanzamento, nel ruolo dei secondi capi di carriera, della rispettiva categoria e specialità dopo l'ultimo parigrado già iscritto nel ruolo stesso.

I secondi capi ammessi a ritardare per motivi di salute o di servizio il corso I.G.P., vengono, dopo l'esito favorevole del corso stesso e dopo la concessione della rafferma, inscritti nel ruolo dei secondi capi di carriera, immediatamente dopo l'ultimo iscritto di pari anzianità assoluta di grado. Essi sono considerati, agli effetti del futuro avanzamento, aggregati al corso col quale avrebbero seguito regolarmente il corso I.G.P. se non ammessi al ritardo di frequenza.

I secondi capi, invece, riprovati una volta al corso I.G.P., se superano la prova di riparazione ed ottengono la rafferma, pur conservando l'anzianità assoluta di grado da essi posseduta, fanno scelta comparativa con i parigrado del corso col quale sostennero gli esami di riparazione, assumono anzianità relativa fra essi, ed a tale corso rimangono aggregati agli effetti del futuro avanzamento.

Coloro che non sono dichiarati idonei al corso I.G.P. ed ai corsi integrativi e tirocini pratici ed agli esami di riparazione sono inviati in congedo al termine del corso stesso o dopo gli esami di riparazione ed in ogni caso non prima del termine della ferma complementare biennale. Ad essi spettano i premi previsti dal precedente art. 12 per i secondi capi e sergenti congedati al termine della ferma complementare di anni due.

Il servizio prestato oltre la ferma complementare biennale, per seguire i corsi e tirocini, è considerato prestato in qualità di « spuntato di ferma ».

Art. 14.

I secondi capi ammessi a seguire i corsi I.G.P. debbono, all'atto dell'ammissione ai corsi stessi, presentare domanda di rafferma.

La rafferma ha la durata di anni cinque e viene concessa, con decorrenza retroattiva dalla data di fine ferma complementare a premio di anni due a quei secondi capi che, avendo superato il corso I.G.P. e relativi corsi integrativi e tirocini pratici, sono giudicati dalla Commissione di avanzamento idonei ad assolvere le funzioni del sottufficiale di carriera.

La rafferma non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i

casi di permessi *in extremis*, nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio non valido agli effetti civili. Coloro che non sono ammessi alla rafferma sono inviati in congedo con la liquidazione dei premi previsti per i congedati per fine ferma complementare a premio di anni due.

Art. 15.

La rafferma di cui al precedente art. 14 dà diritto:

a) ad una gratificazione immediata di L. 500;

b) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di concessione della rafferma;

c) ad una gratificazione di L. 2000 al termine del vincolo di 5 anni con essa contratto.

La misura delle gratificazioni e del soprassoldo è assoggettata alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 16 giugno 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

TITOLO III.

Ordinamento del corpo musicale.

Art. 16.

I sottufficiali di carriera della categoria musicanti sono normalmente reclutati per concorso fra i sergenti volontari a premio della categoria musicanti, con le modalità ed alle condizioni previste dal presente decreto per il reclutamento dei sottufficiali di carriera delle altre categorie del C.R.E.M.

I relativi concorsi sono annualmente banditi per provvedere alla copertura delle vacanze dei suonatori dei vari strumenti musicali che si sono formate, o sono per formarsi nell'anno, nel Corpo musicale della Regia marina.

Art. 17.

Qualora dal concorso di cui al 1° comma del precedente articolo 16 non si ottenga la totale copertura dei posti messi a concorso, il Ministero della marina ha facoltà di bandire concorsi suppletivi, per titoli e per esami, per i posti non coperti.

A tali concorsi possono essere ammessi i secondi capi ed i sottocapi in congedo provenienti dai ruoli del personale volontario della Regia marina, congedatisi per fine ferma volontaria, che si trovano nelle seguenti condizioni:

1° siano in congedo da tre o più anni, se congedatisi dopo una ferma volontaria di quattro anni;

2° siano in congedo da due o più anni, se congedatisi dopo una ferma volontaria di anni cinque;

3° non abbiano in ogni caso oltrepassato il trentesimo anno di età.

I termini di cui ai precedenti nn. 1 e 2 sono diminuiti rispettivamente di anni due per quegli ex volontari congedatisi per compiuta ferma complementare di anni due, e di anni tre per quelli congedatisi per compiuta ferma annuale oltre quella biennale.

Possono, altresì, essere ammessi al concorso di cui al precedente comma, limitatamente, però, alle prime parti, i cittadini dello Stato che abbiano già soddisfatto gli obblighi di leva in qualunque forza armata dello Stato, che siano muniti del titolo di studio di licenza di compimento medio di Regio conservatorio o titolo equipollente e che abbiano età non inferiore ai venticinque anni ed in ogni caso non superiore ai trenta.

Oltre alle predette condizioni particolari, gli aspiranti di cui sopra debbono possedere tutte le altre condizioni prescritte per gli arruolamenti volontari dall'art. 9 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 18.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo 17 sono arruolati col grado di secondo capo ed avviati a seguire il corso I.G.P. di cui al precedente articolo 13. Però i vincitori, che rivestono il grado di sottocapo e quelli di cui al penultimo comma del precedente articolo 17 prima della nomina a secondo capo devono prestare sei mesi di servizio effettivo col trattamento del grado di sergente.

Il loro trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera è definitivo dopo l'esito favorevole del corso I.G.P.

Coloro che sono definitivamente trasferiti in carriera devono vincolarsi alla rafferma di anni cinque prevista dagli articoli 14 e 15 del presente decreto.

La rafferma ha decorrenza dal primo del mese successivo alla data di arruolamento.

Per l'assegnazione delle anzianità assoluta e relativa si osservano le norme di cui al precedente articolo 13.

Coloro che non sono trasferiti definitivamente nei ruoli di carriera sono prosciolti dall'arruolamento e restituiti ai ruoli della forza in congedo del Corpo di provenienza.

TITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 19.

I militari di leva che commutano in base al disposto dell'art. 14 del testo unico approvato con R. decreto 16 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, la ferma di leva in quella volontaria a premio acquistano diritto agli assegni stabiliti per il personale volontario dal 1° del mese successivo alla data di accoglimento della domanda.

Detti assegni sono fissati nella stessa misura goduta dai parigrado, volontari, appartenenti al corso al quale, per gli effetti della decorrenza della ferma, giusta l'art. 17 del predetto testo unico, i provenienti dal servizio di leva sono aggregati.

Art. 20.

La facoltà prevista dal terz'ultimo comma della lett. *b*) dell'art. 67 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, può essere esercitata anche nei confronti dei sottufficiali di carriera della Regia marina i quali abbiano rinunciato agli esami prescritti per l'avanzamento ordinario.

Art. 21.

Il Ministero della marina ha facoltà di riassumere in servizio e con ferma complementare a premio di anni due, a domanda, previo parere favorevole della Commissione di avanzamento, sottocapi volontari a premio congedatisi al termine delle ferme volontarie a premio di anni quattro e di anni cinque ma da non oltre due anni.

La data di decorrenza della ferma complementare biennale per i sottocapi riassunti in base al presente articolo rimane stabilita dal 1° ottobre o 1° dicembre dell'anno in cui avviene la riassunzione, a seconda della decorrenza della ferma degli appartenenti al corso cui essi vanno ad aggregarsi. Per i mesi intercorrenti fra il 1° del mese successivo a quello della riassunzione in servizio ed il 1° ottobre o 1° dicembre sono

corrisposti ai predetti sottocapi altrettanti dodicesimi del premio annuo di categoria.

I sottocapi così riammessi sono aggregati in coda al corso dei parigrado della stessa categoria che assume la ferma complementare nello stesso anno e ne seguono le sorti a tutti gli effetti.

I sottocapi eventualmente trattenuti in servizio come spuntati di ferma, e senza interruzione di servizio dalla data in cui ultimarono la ferma volontaria a premio, sono invece ripristinati nel loro corso di origine ed assumono, a tutti gli effetti, decorrenza di ferma complementare biennale dalla data con la quale ultimarono la ferma volontaria a premio.

I sottocapi riammessi in servizio non sono tenuti, all'atto della riassunzione, alla restituzione delle aliquote di premio riscosse in più al congedamento per fine ferma a premio, in confronto di quelle che sarebbero loro spettate se avessero chiesto ed ottenuto subito l'ammissione alla ferma complementare biennale. Tale differenza sarà invece loro corrisposta in meno all'atto della liquidazione dei premi di fine ferma complementare biennale.

Quelli fra i predetti sottocapi che in seguito ottenessero il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera dovranno restituire l'importo corrispondente a due delle cinque annualità di premio riscosse all'atto del congedamento per fine ferma, se provenienti da arruolamento volontario a premio di anni quattro, e l'intero premio di congedamento, se provenienti da arruolamento a premio di anni cinque. Coloro che sono stati o saranno trasferiti in carriera per « merito distinto ed eccezionale » o per effetto dell'art. 8-*bis* del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, non dovranno restituire nessun premio: ad essi spetta, per effetto della rafferma, soltanto il soprassoldo mensile di L. 25 di cui al 2° comma, lett. *b*), dell'art. 37 del predetto testo unico quale risulta sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2117.

Art. 22.

Per sopperire a necessità organiche di carattere transitorio il Ministero della marina ha facoltà di richiamare in temporaneo servizio, per un periodo la cui durata sarà di volta in volta stabilita in relazione alle predette necessità organiche, ed entro i limiti della forza bilanciata e dei fondi assegnati al bilancio, i sottufficiali in congedo ed i militari del C.R.E.M., ex volontari, che ne facciano domanda.

Art. 23.

L'avanzamento ordinario a sergente può aver luogo, nel personale di leva in servizio, soltanto tra i sottocapi L., D. e T.S.

I sottocapi L. e D. sono scrutinati per l'avanzamento quando contano 18 mesi di servizio e non meno di 6 mesi di grado. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

I sottocapi T.S., che hanno superato i prescritti esami di idoneità, sono scrutinati, per l'avanzamento, un mese prima del congedamento. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti all'atto del congedamento.

I sergenti L. e D. sono scrutinati, per l'avanzamento al grado di secondo capo, un mese prima del congedamento. Se dichiarati idonei, sono promossi secondi capi all'atto del congedo.

L'avanzamento ordinario a sergente ed a secondo capo dei sottocapi e sergenti L., D. e T.S. ha luogo ad anzianità ed il giudizio relativo è demandato, con le modalità previste per l'avanzamento del personale volontario, alla Commissione di avanzamento.

Art. 24.

Ai sottocapi e comuni di leva della categoria radiotelegrafisti che hanno conseguito il brevetto di specializzazione attraverso i corsi di istruzione premilitare spetta dopo il 1° anno di servizio e qualora dimostrino di possedere l'abilità professionale richiesta per il regolare svolgimento del servizio radiotelegrafico a bordo, superando apposita prova di ricezione auricolare, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero della marina, il seguente trattamento economico:

a) dalla data di inizio del secondo anno di ferma di leva e fino al termine di essa: paga di L. 3,50 giornaliere;

b) soprassoldi di imbarco, soprassoldi di specialità e di incarico a bordo e a terra nella misura prevista per i militari volontari;

c) un premio di congedamento di L. 500.

La misura del premio è assoggettata alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Il numero dei sottocapi e comuni di leva previsto dal presente articolo grava sul numero massimo di raffermati di leva di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 25.

Ai volontari del C.R.E.M., arruolati in base all'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, e che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continueranno ad applicarsi tutte le disposizioni per essi previste nel precitato testo unico, salvo quanto disposto dai successivi articoli 26 e 27.

Art. 26.

Il Ministero della marina ha facoltà, in relazione alle necessità organiche ed entro i limiti consentiti dalla forza bilanciata, di concedere, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, la commutazione della ferma volontaria di anni 4, contratta in base al testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, in quella a premio di anni cinque prevista dal presente decreto a quei volontari che ne facciano domanda prima della scadenza della ferma inizialmente contratta.

A coloro che sono trasferiti nella ferma volontaria a premio di anni cinque si applicano le norme previste dal presente decreto per gli arruolati direttamente a quest'ultima ferma.

Art. 27.

Il Ministero della marina ha, inoltre, facoltà, in relazione alle necessità organiche ed entro i limiti consentiti dalla forza bilanciata, di bandire, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera fra i sottocapi volontari a premio arruolati, in base al testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, con ferma di anni quattro, a mano a mano che essi vengono a trovarsi nel quarto anno di ferma.

I concorsi hanno luogo con le modalità stabilite dai commi 3°, 4° e 5° del precedente articolo 13. Ad essi possono partecipare solo quei sottocapi che dalla Commissione di avanzamento ne siano giudicati meritevoli.

I sottocapi che risultano vincitori di detti concorsi devono assumere una ferma complementare di anni due, se appartenenti alla categoria meccanici, e di anni tre, se appartenenti alle altre categorie.

I sottocapi ammessi come sopra alle ferme complementari di anni due e di anni tre liquidano, all'atto della concessione delle ferme stesse, un premio pari a tre annualità dei premi di categoria previsti dall'art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni.

Essi, se giudicati idonei dalla Commissione di avanzamento, sono promossi al grado di sergente con decorrenza dalla data di concessione della ferma complementare biennale, per gli appartenenti alla categoria meccanici, e con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno della ferma complementare di anni tre, per gli appartenenti alle altre categorie.

Coloro che non sono giudicati una volta idonei al grado di sergente ultimano nel grado di sottocapo la ferma complementare contratta ed al termine di essa sono inviati in congedo.

I sergenti sono promossi, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento, secondi capi con decorrenza dalla data di compimento della ferma complementare di anni due o di anni tre.

I sergenti giudicati non idonei all'avanzamento al grado di secondo capo sono inviati in congedo al termine della ferma complementare.

Per l'avanzamento al grado di secondo capo sono prescritti i periodi minimi di imbarco per le varie categorie e specialità previsti dai precedenti articoli 9 e 10.

Il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera è definitivo dopo l'esito favorevole del corso di istruzione generale e professionale (I.G.P.) e relativi corsi integrativi e tirocini pratici, che i secondi capi, appena promossi, sono chiamati a seguire, in apposite scuole, a terra o a bordo, quali spuntati di ferma, al termine delle ferme complementari di anni due o di anni tre contratte, e dopo la concessione della rafferma di cui ai precedenti articoli 14 e 15.

I secondi capi riprovati ai corsi I.G.P. e relativi corsi integrativi e tirocini pratici sono inviati in congedo al termine dei corsi stessi. Sono del pari inviati subito in congedo quei secondi capi ai quali venga negata la concessione della rafferma.

I secondi capi definitivamente trasferiti nei ruoli dei sottufficiali di carriera conservano l'anzianità assoluta posseduta prima del trasferimento. Per l'assegnazione dell'anzianità relativa e per la inscrizione in ruolo si osservano le norme del precedente articolo 13.

Ai sottocapi, ai sergenti ed ai secondi capi esclusi, per i motivi indicati nel presente articolo, dal definitivo trasferimento in carriera ed inviati in congedo al termine della ferma complementare, compete, all'atto del congedamento, la liquidazione dei seguenti premi:

a) per gli appartenenti alla categoria meccanici: quelli previsti dall'art. 38 del testo unico approvato con R decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, per i volontari a premio di anni quattro della categoria meccanici congedati al termine della ferma complementare biennale;

b) per gli appartenenti alle altre categorie: quelli previsti dal predetto art. 38, per i volontari a premio di anni quattro delle corrispondenti categorie, congedati al termine della ferma complementare biennale, più una annualità di premio di ferma complementare annuale.

A coloro che sono prosciolti dalle ferme complementari di cui al presente articolo per motivi che non comportino, a mente dell'art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, la perdita dei premi stessi, compete la liquidazione di un premio pari a quello che in base al predetto articolo sarebbe loro spettato, a parità di servizio prestato, qualora essi fossero rimasti vincolati all'originaria ferma di anni quattro, e successive ferme complementari, previste dall'art. 16 del precitato testo unico.

Art. 28.

E' abrogata la facoltà concessa al Ministero della marina, con l'articolo 8 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di anni sei e arruolamenti volontari a premio con ferma di anni quattro.

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 4, 5, 5-*bis*, 7 e 78 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni che risultino comunque in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1369.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità dei Pellegrini, in Banzano di Montoro Superiore (Avellino).

N. 1369. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternità della SS.ma Trinità dei Pellegrini, in Banzano di Montoro Superiore (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1370.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa dei SS. Lorenzo Martire e Antonio Abate, nella frazione Porri del comune di Dego (Savona).

N. 1370. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Acqui in data 14 luglio e 30 novembre 1937, relativi alla erezione in parrocchia della Chiesa dei SS. Lorenzo Martire e Antonio Abate, nella frazione Porri del comune di Dego (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1371.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio francescano di San Francesco, in Palestrina (Roma).

N. 1371. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio francescano di San Francesco in Palestrina (Roma) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di un immobile del complessivo valore approssimativo di L. 70.000, da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 agosto 1938-XVI, n. 1372.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione tenente Giuseppe Orsi ».

N. 1372. R. decreto 2 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per la guerra, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione tenente Giuseppe Orsi » eretta in ente morale con R. decreto 9 ottobre 1924, n. 2010.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1373.

Erezione in ente morale dell'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi, con sede in Pallanza.

N. 1373. R. decreto 7 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi, con sede in Pallanza, fondato dalla signora Rosa Curioni De Marchi per onorare la memoria del proprio marito dott. Marco De Marchi, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1374.

Approvazione del nuovo statuto della Reale Accademia medica, con sede in Genova.

N. 1374. R. decreto 7 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Reale Accademia medica, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 agosto 1938-XVI.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Genova del sig. Antonio Gotelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto in data 22 marzo 1925-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1925-IV, n. 78, col quale il sig. Antonio Gotelli fu Giambattista, venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Genova;

Vista la lettera in data 19 luglio 1938-XVI, con la quale il detto sig. Gotelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 19 luglio 1938-XVI, sono accettate le dimissioni del sig. Antonio Gotelli fu Giambattista, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 78. — PIRRONE.

(3447)

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro, approvato col decreto Reale 29 novembre 1903, registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1903, registro 15, foglio 58;

Visto il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia, approvato col decreto Reale 28 marzo 1915, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1915, registro 175, foglio 152;

Visto lo schema di secondo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, riguardante alcuni corsi d'acqua non compresi nei precedenti elenchi;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale non furono presentate opposizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 28 aprile 1938, col voto n. 776;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 22.

2° Elenco delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		VERSANTE TIRRENO.		
1	Torrente Ciunflone - infl. n. 38 dell'elenco principale	Passaggio	Decollatura	Dallo sbocco sino alla località Piciero o Cadrappa
2	Fiume Risata infl. n. 18 dello elenco principale	Amato	Nicastro, S. Eufemia Lemetia	Dallo sbocco sino alla località Palazzo
3	Fiumara Daniele infl. n. 2	Risata	Nicastro	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
4	Sorgenti La Valle e Levrisi infl. n. 89 dello elenco principale	Potame	Zambrone	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
		VERSANTE JONIO.		
5	Valle Alcino o S. Nicola infl. n. 218 dell'elenco principale	Fallaco	Settingiano	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa Utilizzate in parte dal Comune di Settingiano per l'acquedotto potabile
6	Sorgenti Monaco e Catina infl. n. 238 dell'elenco principale	Simeri	Taverna	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese Utilizzate dal Consorzio Albi et Uniti per l'acquedotto potabile
7	Vallone del Pisarello infl. n. 257 dell'elenco principale	Tacina	Taverna	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
8	Valle della Cona infl. n. 243 dell'elenco principale	Uria	Zagarise	Dallo sbocco sino alla confluenza del ramo che scende dalla Regione Comuni
9	Sorgente Caria infl. n. 26? dell'elenco principale	Vergari	Mesuraca	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa Utilizzate in parte dal Comune di Mesuraca per l'acquedotto potabile della frazione Filippa

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(3417)

REGIO DECRETO 19 agosto 1938-XVI.

Norme e programmi di esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIV, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIV, n. 1297, con le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme con i programmi per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, ruolo medici, firmate, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI
Registro n. 4 Aeronautica, foglio n. 198. — ZINELLI.

Norme per lo svolgimento degli esami di avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, ruolo medici.

Art. 1.

Gli esami ai quali, in base al R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIV, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni, debbono essere sottoposti gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, ruolo medici, per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta, saranno svolti con le norme di cui appresso e secondo i programmi allegati, distinti per i singoli gradi.

L'esito favorevole degli esami è condizione necessaria ma non sufficiente per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta. L'idoneità al grado superiore, oltre che alle doti culturali, è vincolata al possesso degli altri requisiti militari e morali da accertare dagli organi previsti dalla legge. Le prove di esami hanno, pertanto, il solo scopo di accertare il possesso, da parte degli ufficiali, delle doti culturali riferite ai programmi di esame.

Art. 2.

Le Commissioni esaminatrici saranno costituite come risulta dallo specchio di cui all'art. 4.

In ciascuna Commissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano, o un ufficiale medico da nominarsi volta per volta all'infuori dei membri della Commissione stessa; in quest'ultimo caso il segretario non avrà diritto al voto.

Per ogni Commissione verrà nominato inoltre un membro supplente che sostituirà uno dei membri effettivi in caso di assenza causata da malattia o da improrogabili ragioni di servizio.

In caso di assenza del presidente per una delle ragioni su esposte, assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Le Commissioni esaminatrici costituite per l'avanzamento al grado di capitano e maggiore medico saranno suddivise rispettivamente in tre e in due sottocommissioni, costituite da tre membri ciascuna.

Ogni sottocommissione, della quale sarà presidente l'ufficiale medico più elevato in grado o più anziano, provvederà al regolare svolgimento delle prove contemplate nel rispettivo gruppo di esami.

Il presidente della Commissione non fa parte di alcuna sottocommissione ma vigilerà e controllerà il funzionamento delle singole sottocommissioni.

Art. 3.

Il presidente, i membri effettivi, il membro supplente e l'eventuale segretario delle Commissioni di cui all'articolo precedente saranno designati volta per volta dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 4.

Composizione delle Commissioni di esame per l'avanzamento a scelta o ad anzianità degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, ruolo medici.

Esami al grado di capitano:
Presidente: 1 generale C. S. r. m.
Membri: 9 ufficiali superiori o capitani C. S. r. m.

Esami al grado di maggiore:
Presidente: 1 generale C. S. r. m.
Membri: 6 ufficiali superiori C. S. r. m.

Esami a scelta al grado di ten. colonnello:
Presidente: 1 generale C. S. r. m.
Membri: 4 ufficiali superiori C. S. r. m.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo nella sede e nei giorni stabiliti dal Ministero dell'aeronautica.

Il presidente della Commissione potrà, quando ricorrano circostanze impreviste, rimandare non più di due settimane l'inizio degli esami.

Quando per l'assenza di due o più membri della Commissione, causata da forza maggiore, si preveda che l'inizio degli esami non possa aver luogo nel termine massimo consentito dal comma precedente, il presidente della Commissione ne riferirà al Ministero per le ulteriori determinazioni o per la definitiva sostituzione del membro assente.

In caso d'indisponibilità di ufficiali medici, il Ministero potrà ridurre a non meno di sei (oltre il presidente) il numero dei membri stabilito per gli esami al grado di capitano, del precedente art. 4.

Art. 6.

Il presidente della Commissione comunicherà con congruo anticipo all'ufficio di Stato maggiore la sede e la data degli esami.

Gli ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento ad anzianità od a scelta dovranno, dai rispettivi comandi, essere posti in licenza almeno sette giorni prima dall'inizio degli esami e dovranno essere lasciati ad esclusiva disposizione del presidente della Commissione per tutta la durata degli esami.

Art. 7.

Le prove scritte saranno redatte su carta contrassegnata da timbri e firmata da un membro della Commissione.

Durante le prove scritte gli ufficiali non potranno fare uso di appunti, opuscoli, testi o manuali, all'infuori di quelli consentiti dalla Commissione.

Gli ufficiali che durante una prova fossero trovati in possesso di documenti vietati, saranno esclusi dal compiere la prova e dichiarati non idonei nella prova stessa. Ciò a prescindere dai provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a loro carico su proposta del presidente della Commissione.

Art. 8.

L'ordine di svolgimento delle singole prove per ciascuno ufficiale esaminando sarà regolato dal presidente della Commissione.

La Commissione o sottocommissione interrogherà su qualsiasi punto del programma di esami.

Art. 9.

L'ufficiale che, per causa di forza maggiore debitamente constatata dalla Commissione esaminatrice, non possa presentarsi a suo turno a qualche prova d'esame, sarà rimandato a sostenere la prova stessa in una seduta speciale suppletiva da fissare dalla Commissione, sempre però quando tale seduta possa avere luogo non più tardi di quindici giorni da quello di chiusura della sessione ordinaria di esami.

Qualora l'ufficiale non possa presentarsi a sostenere gli esami anche nella seduta suppletiva, ciò sarà fatto constatare in apposito verbale, dichiarando le cause dell'impedimento. Quando queste fossero dovute a condizioni di salute, sarà altresì allegato al verbale un certificato medico, in cui risulti la natura della infermità, compilato dal sanitario militare che, per ordine del presidente della Commissione, avrà proceduto alla visita fiscale.

Art. 10.

Ogni sottocommissione riferirà giornalmente circa lo svolgimento degli esami alla Commissione riunita in seduta plenaria, la quale in base agli elementi forniti dalle sottocommissioni procederà alla dichiarazione d'idoneità e all'assegnazione del punto secondo quanto è previsto nei successivi articoli 11 e 12.

Art. 11.

Negli esami per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale medico è dichiarato idoneo quando abbia raggiunto una media di 12/20, purchè non abbia riportato la classificazione minima di 10/20 in più di due prove.

Una votazione inferiore a 10/20 in una prova o di 10/20 in più di due esami esclude dalle ulteriori prove il candidato che sarà dichiarato riprovato.

I programmi di esame ad anzianità sono quelli di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 12.

I tenenti medici ammessi agli esami a scelta dovranno sostenere le prove di cui agli allegati n. 1 e n. 3.

I capitani medici ammessi agli esami a scelta dovranno sostenere le prove di cui agli allegati n. 2 e n. 4.

I maggiori medici ammessi agli esami a scelta dovranno superare le prove prescritte dall'allegato 5.

L'ufficiale che non abbia ottenuto in un gruppo di prove un minimo di 14/20 non sarà ammesso a sostenere le ulteriori prove d'esame.

L'ufficiale che non abbia ottenuto un minimo di 16/20 quale media delle prove di esami di cui agli allegati 1 e 2 non sarà ammesso alle successive prove di cui agli allegati 3 e 4.

Le prove di cui agli allegati 3, 4, 5, dovranno essere sostenute davanti all'intera Commissione che procederà a due distinte votazioni: una di dichiarazione d'idoneità (alla scelta) e l'altra di classificazione.

Non sarà dichiarato idoneo il candidato che non avrà riportato almeno i 2/3 di voti favorevoli nella prima votazione, trascurando le frazioni, e una media di 16/20 nella seconda.

I risultati delle prove prescritte dai citati allegati 3, 4 e 5 saranno sanciti in un verbale compilato secondo l'allegato 6.

Art. 13.

Qualora sia stabilita la discussione sui temi scritti, la Commissione esaminatrice dopo l'esame dell'elaborato si limiterà ad una dichiarazione di idoneità o non idoneità. Non verranno ammessi alla discussione orale i candidati che non abbiano avuto dichiarazione di idoneità.

Per gli altri la Commissione procederà all'assegnazione del punto di merito solo dopo la discussione orale.

Art. 14.

Negli esami orali di materie aventi programmi eguali per i vari gradi, la Commissione nel dettagliare le domande e nella valutazione delle risposte, terrà conto del grado del candidato.

Art. 15.

Al termine di ogni sessione di esame, sia ad anzianità che a scelta, la Commissione redigerà uno specchio riepilogativo (allegato 7), in cui per ogni candidato saranno riportati i punti assegnati nei singoli gruppi, la media finale, e, nel caso di scelta, il giudizio di idoneità e il punto di classifica.

Art. 16.

Chiusa la sessione di esami la Commissione invierà in plico suggellato alla Direzione generale del personale militare i documenti di cui agli articoli 10, 12, 15 ed i lavori compilati dagli ufficiali negli esami scritti sostenuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI

ALLEGATO 1

Programmi e modalità degli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano medico nel Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consistono nei seguenti tre gruppi di prove:

1° GRUPPO.

I - Prova orale di traumatologia di guerra, comprese le lesioni da aggressivi chimici, e di servizio sanitario in pace e in guerra;

II - Prova orale di igiene militare;

III - Prova orale di medicina aeronautica.

Il candidato deve rispondere, in ciascuna prova, alle interrogazioni che la sottocommissione gli rivolge sui seguenti argomenti.

La durata della prima prova sarà di venti minuti complessivamente per la traumatologia di guerra e per il servizio sanitario lettere *a*) e *b*).

La durata delle altre due prove sarà di quindici minuti ciascuna.

PRIMA PROVA.

a) *Traumatologia di guerra*:

1. Ferite prodotte dalle armi da guerra e loro caratteri anatomopatologici.
2. Criteri generali di cura delle ferite nelle varie formazioni sanitarie di guerra.
3. Ferite d'arma da fuoco delle varie regioni ed organi.
4. Infezioni delle ferite: infezioni da piogeni locali e generali infezioni anaerobiche.
5. Shok, emorragia, fratture, lussazioni, colpo di calore, mal di montagna, assideramento, congelamento, avvelenamento.
6. Autolesioni.
7. Aggressivi chimici. Lesioni da essi prodotte - diagnosi - prognosi - cura.
8. Protezione individuale e collettiva (maschere, autoprotettori, vestiti, antivescicatori). Disinfezione e disinfestazione delle maschere e dei vestiti. Decontaminazione dell'acqua e degli alimenti.
9. Bonifica umana parziale e totale (sezione bonifica per gassati). Materiale sanitario antigas in dotazione alle varie formazioni sanitarie. Norme per lo sgombero di colpiti da aggressivi chimici in guerra.

b) *Servizio sanitario*:

1. Compiti del servizio sanitario aeronautico di pace. Personale e suo reclutamento. Ufficio centrale di sanità - Comitato centrale per gli studi sanitari aeronautici e Consulenti medici della aeronautica.
2. Istituti medico-legali per l'aeronautica. Personale e dipendenze. Compiti ad essi affidati e modalità di funzionamento. Commissione di appello.
3. Uffici sanitari di zona - Personale e dipendenze. Compiti ad essi affidati e modalità di funzionamento.
4. Servizio sanitario di enti aeronautici: Aeroporti - Centri di reclutamento e di mobilitazione - Scuole - Accademia aeronautica - Personale - Attribuzioni - Infermerie aeroportuali e loro funzionamento tecnico amministrativo. Posti di soccorso. Ospedalizzazione dei personali aeronautici. Medici civili. Convalescenziario per l'aeronautica. Personale ed attribuzioni.
5. Compiti del servizio sanitario aeronautico in guerra. Servizio aeroportuale: Personale - Dipendenze e compiti - Materiale. Modalità di rifornimento di materiale sanitario. Uffici sanitari di zona - Personale - Compiti - Dipendenze.
6. Nozioni sulle formazioni sanitarie di guerra delle altre forze armate e loro impiego. Posti di medicazione e di soccorso. Sezioni di sanità. Infermerie temporanee - Ospedali da campo. Ospedali territoriali.
7. Criteri di sgombero dei malati, dei feriti e dei gassati. Mezzi di sgombero regolamentari ed improvvisati.
8. Servizi d'igiene e profilassi in zona di guerra. Sezioni di disinfezione, stazioni di bonifica, lazzaretti, ospedali contumaciali.

SECONDA PROVA.

Igiene militare:

1. Reclutamento, importanza e scopi in rapporto con la scelta dei militari della Regia aeronautica.
2. Ricordi di fisiologia in rapporto all'alimentazione con speciale riguardo ai militari della Regia aeronautica.
3. Alterazioni ed adulterazioni più frequenti delle sostanze alimentari - Nozioni di parassitologia.
4. Aeroporti - Caserme, accantonamenti, accampamenti.
5. Igiene della pelle - Nettezza personale - Bagni e lavanderie - Vestiari ed equipaggiamenti.
6. Approvvigionamento idrico delle truppe con riguardo speciale alle contingenze di campagna - Mezzi regolamentari di potabilizzazione.
7. Educazione fisica - Generalità - Allenamento - I principali sports praticati presso la Regia aeronautica.
8. Le malattie infettive in generale - Profilassi generale.
9. Disinfezioni - Disinfestazioni - Mezzi regolamentari ed improvvisati - Sezioni di disinfezione.
10. Nozioni generali di immunologia - Sieri e vaccini Vaccinazione jenneriana, antitifo-paratifica e anticolerica.
11. Infezioni tifoidi e paratifoidi - Dissenteria bacillare ed amebica.
12. Tubercolosi - Malaria.
13. Influenza - Meningite cerebro spinale epid. - Parotite epid.
14. Malattie esantematiche comuni - Difterite.
15. Vaiolo - Tifo esantematico.
16. Colera - Peste bubbonica - Febbre gialla.
17. Malattie venereo-sifilitiche - Tracoma
18. Influenza epidemiologica dei trasporti aerei - Malattie infettive che più facilmente possono essere trasmesse a mezzo dei trasporti aerei.

Convenzione internazionale per la navigazione aerea.
Misure sanitarie all'arrivo.
Misure sanitarie alla partenza.
Misure sanitarie per il bagaglio e le mercanzie.

TERZA PROVA.

Medicina aeronautica:

1. La medicina aeronautica nel suo concetto generale e nella ripartizione della materia della quale si occupa (fisiologia e fisiopatologia dell'uomo in volo - selezione fisiologica e psicofisiologica degli aviatori - igiene e profilassi - aviazione sanitaria).

Cenni di fisiologia generale di particolare interesse per la Medicina aeronautica. Composizione dell'aria - Pressione atmosferica e sua variazione in rapporto all'altezza.

Leggi dei gas - Bisogno di ossigeno da parte dell'organismo. Pressione di ossigeno utilizzabile - Ossigeno alveolare - Pressione di ossigeno nel sangue arterioso e venoso - Curva di dissociazione dell'emoglobina ed influenza su di essa del Ph e dell'anidride carbonica.

2. Fisiopatologia dell'uomo in volo: funzione respiratoria - Funzione circolatoria - Funzione del sistema nervoso - Funzione degli organi dei sensi.

Loro modificazioni:

a) in rapporto al volo in alta quota;
b) in rapporto al volo ad alta velocità ed al volo acrobatico.

3. Resistenza massima alla diminuzione della pressione parziale di ossigeno - Rirespiratore - Campana pneumatica - Diminuzione della pressione in 100 % di ossigeno. Mal di montagna e mal degli aviatori. Concetti patogenetici - Profilassi e cura.
4. La scelta del pilota dal punto di vista fisiologico - Metodismi di esame più in uso per le diverse specialità e valorizzazione dei risultati - L'idoneità al volo in rapporto alla specializzazione del personale aeronavigante (piloti civili e militari, motoristi, montatori, osservatori ecc.).
5. Nozioni elementari di psicologia applicata:

concetto di personalità (costituzione psichica) - Concetto di attitudine - Apprendimento - Orientamento professionale - Accertamento delle attitudini.

6. Tipo psicologico e biotipo. Schema di valutazione e biopsicogramma e profilo psicologico in genere. Applicazioni pratiche nella valutazione psicometrica dell'aviatore. Tempi di reazione e di scelta.

7. Coscienza e sue gradazioni. Sensazioni, percezione, appercezione. Sensazioni interne ed esterne. Orientamento locale e orientamento lontano. Attenzione e sue diverse forme. Disturbi dell'attenzione. Metodi di esame dell'attenzione.

8. Emotività e stati emotivi. Genesi e teorie.

Emotività in rapporto alla formula neuro-endocrina dell'individuo. Esame dell'emotività e valutazione del comportamento dell'individuo. Fatica nervosa dell'aviatore. Neurosi e psiconevrosi in rapporto colla Medicina aeronautica.

9. Impiego dell'aeroplano ai fini sanitari - Cenno storico sull'aviazione sanitaria. Apparecchi sanitari e loro costituzione. Indicazione, controindicazioni del trasporto in rapporto alle affezioni dei malati e dei feriti (1).

2° GRUPPO

I - Prova pratica di anatomia topografica.
II - Prova pratica di medicina operatoria.

PRIMA PROVA.

Anatomia topografica:

Questa prova ha luogo in una sala anatomica e verte sopra un argomento indicato dalla sottocommissione fra quelli sotto indicati.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della sottocommissione.

1. Regione della volta del cranio - Topografia cranio-cerebrale.
2. Regione parotidea.
3. Regione sopraioidea.
4. Regione sottoioidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero-laterale della parete addominale.
9. Regione inguino-addominale e del canale inguinale.
10. Regione dell'ascella.
11. Regione deltoidea.
12. Regione del braccio (anteriore e posteriore).
13. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
14. Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso della mano.
15. Regione anteriore del polso e del palmo della mano.
16. Regione inguino-femorale e crurale.
17. Regione anteriore della coscia e rotulea.
18. Regione posteriore della coscia e poplitea.
19. Regione antero-esterna della gamba e dorsale del piede.
20. Regione posteriore della gamba.

SECONDA PROVA.

Medicina operatoria:

Questa ha luogo in una sala anatomica e verte sopra un argomento che la sottocommissione sceglie tra quelli sotto indicati.

Quando nel tema siano comprese parecchie operazioni, la sottocommissione fissa, fin dal principio dell'esame, quella o quelle che il candidato deve eseguire; il candidato espone le indicazioni della operazione e la tecnica che intende adottare: la sottocommissione fa tutte le interrogazioni che crede convenienti:

1. Legatura della carotide primitiva, della linguale.
2. Legatura della carotide esterna, della succlavia.
3. Legatura dell'arteria ascellare, dell'omerale.
4. Legatura dell'iliaca esterna, della femorale, della poplitea.
5. Amputazione della continuità degli arti.
6. Disarticolazione carpo-metacarpica del pollice, disarticolazione della mano.
7. Disarticolazione dell'avambraccio, del braccio.
8. Disarticolazione del piede, della gamba.
9. Craniotomia.
10. Enucleazione ed esenterazione del bulbo oculare.
11. Tracheotomia, esofagotomia esterna.
12. Toracentesi, toracotomia.
13. Laparatomia (incisioni laparatomiche varie) - Suture intestinali.
14. Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.
15. Cateterismo, puntura della vescica, cistotomia soprapubica.
16. Anestesia generale e locale: indicazioni e tecnica - Puntura lombare.

3° GRUPPO

Prova pratica di clinica medica o chirurgica con applicazioni in medicina legale militare.

Questa prova ha luogo in sede da stabilire volta per volta. Da una serie di malati di medicina e chirurgia la sottocommissione sceglie un caso e lo sottopone all'esame del candidato. Questo procede all'esame del malato, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della sottocommissione.

Per cura della sottocommissione sono tenuti pronti i reperti diagnostici di laboratorio che dal candidato potessero essere richiesti.

Ad esame di clinica ultimato la sottocommissione proporrà al candidato un quesito di medicina legale militare che possibilmente si riferirà allo stesso malato precedentemente oggetto dell'esame clinico.

Il candidato oralmente risolverà il quesito proposto e risponderà a quelle interrogazioni di medicina legale che la sottocommissione crederà di rivolgere.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della sottocommissione.

ALLEGATO 2

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore medico in S.P.E. del Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

1° GRUPPO

a) prova orale in servizio sanitario e di fisiopatologia delle lesioni da aggressivi chimici;
b) prova orale d'igiene militare;
c) prova orale di Medicina aeronautica.

Durata di ciascuna prova: 15 minuti.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la sottocommissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

(1) Tale programma è uguale per gli esami a grado di capitano e maggiore medico. Nella condotta dell'esame sarà applicato l'articolo 19 delle Norme per lo svolgimento degli esami di avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRIMA PROVA

Servizio sanitario.

1. Compiti del servizio sanitario aeronautico di pace. Personale e suo reclutamento. Ufficio centrale di sanità. Comitato centrale per gli studi sanitari aeronautici e consulenti medici dell'aeronautica.

2. Istituti medico-legali per l'Aeronautica. Personale e dipendenze. Compiti ad essi affidati e modalità di funzionamento. Commissione di appello.

3. Uffici sanitari di zona. Personale e dipendenze. Compiti ad essi affidati e modalità di funzionamento.

4. Servizio sanitario di enti aeronautici. Aeroporti. Centri di reclutamento e mobilitazione - Scuole - Accademia aeronautica - Personale - Attribuzioni - Infermerie aeroportuali e loro funzionamento tecnico amministrativo - Posti di soccorso - Ospedalizzazione dei personali aeronautici - Medici civili - Convalescenziario per l'aeronautica - Personale ed attribuzioni.

5. Compiti del servizio sanitario aeronautico in guerra. Servizio aeroportuale. - Personale: dipendenze e compiti - Materiale - Modalità di rifornimento di materiale sanitario - Uffici sanitari di zona, personale, compiti e dipendenze.

6. Nozioni sulle formazioni sanitarie di guerra delle altre forze armate e loro impiego. Posti di medicazione e di soccorso. Sezioni di sanità - Infermerie temporanee - Ospedali da campo - Ospedali territoriali.

7. Criteri di sgombero dei malati, dei feriti e dei gassati. Mezzi di sgombero regolamentari ed improvvisati.

8. Servizi di igiene e profilassi in zona di guerra. Sezioni di disinfezione, stazioni di bonifica, lazzaretti, ospedali contumaciali.

Fisiopatologia delle lesioni da aggressivi chimici.

1. Lesioni da aggressivi chimici a prevalente azione asfissiante. Sintomatologia - Diagnosi - Prognosi - Pronto soccorso e terapia.

2. Lesioni da aggressivi chimici a prevalente azione vescicatoria - Anatomia patologica - Sintomatologia - Diagnosi - Prognosi - Pronto soccorso e terapia.

3. Lesioni da aggressivi chimici a prevalente azione irritante, lagrimogena, sternutaria, tossica - Anatomia Patologica - Sintomatologia - Diagnosi - Prognosi - Pronto soccorso e terapia.

4. Protezione individuale e collettiva (maschere di esercitazione e di mobilitazione - autoprotettori - vestiti antivescicatori - ricoveri ed allestimento di un posto di pronto soccorso). Disinfestazione e disinfezione delle maschere, dei vestiti, decontaminazione dell'acqua e degli alimenti.

5. Presumibile organizzazione sanitaria militare antigas e svolgimento del servizio - Bonifica umana parziale e totale - Materiale sanitario antigas.

SECONDA PROVA

Igiene militare.

1. Ricordi di fisiologia in rapporto all'alimentazione con speciale riguardo ai militari della Regia aeronautica.

2. Approvvigionamento di acqua potabile per le truppe - Potabilizzazione delle acque.

3. Vestiario ed equipaggiamento - Igiene personale.

4. Dimore permanenti e temporanee delle truppe nelle varie circostanze di pace e di guerra.

5. Le malattie infettive che maggiormente ricorrono in guerra, con riguardo speciale all'organizzazione profilattica.

6. Le malattie infettive più frequenti fra le truppe in tempo di pace e loro profilassi.

7. I criteri generali da seguire nelle indagini epidemiologiche - vaccino - profilassi e sieroprofilassi.

8. Disinfezioni e disinfestazioni nelle circostanze varie di pace e di guerra.

9. Nozioni di igiene coloniale con speciale riferimento alle malattie infettive più importanti che si riscontrano nelle nostre colonie.

TERZA PROVA.

Medicina aeronautica.

1. La medicina aeronautica nel suo concetto generale e nelle ripartizioni della materia della quale si occupa (fisiologia e fisiopatologia dell'uomo in volo - selezione fisiologica e psicologica degli aviatori - igiene e profilassi - aviazione sanitaria - Cenni di fisiologia generale di particolare interesse per la medicina aeronautica: Composizione dell'aria - Pressione atmosferica e sua variazione in rapporto all'altezza - Leggi dei gas - Bisogno di ossigeno da parte dell'organismo - Pressione di ossigeno utilizzabile - Ossigeno alveolare - Pressione di ossigeno nel sangue arterioso e venoso - Curva di dissociazione dell'emoglobina ed influenza su di essa del pH e dell'anidride carbonica.

2. Fisiopatologia dell'uomo in volo: funzione respiratoria - Funzione circolatoria - Funzione del sistema nervoso - Funzione degli organi dei sensi.

Loro modificazioni:

a) in rapporto al volo in alta quota;

b) in rapporto al volo ad alta velocità ed al volo acrobatico.

3. Resistenza massima alla diminuzione della pressione parziale di ossigeno - Rirespiratore - Campana pneumatica - Diminuzione della pressione in 100% di ossigeno - Mal di montagna e mal degli aviatori - Concetti patogenetici - Profilassi e cura.

4. La scelta del pilota dal punto di vista fisiologico - Metodismi di esame più in uso per le diverse specialità e valorizzazione dei risultati - L'idoneità al volo in rapporto alla specializzazione del personale aeronavigante (piloti civili e militari, motoristi, montatori, osservatori, ecc.).

5. Nozioni elementari di psicologia applicata: Concetto di personalità (costituzione psichica) - concetto di attitudine - Apprendimento - Orientamento professionale - Accertamento delle attitudini.

6. Tipo psicologico e biotipo. Schema di valutazione e biopsicogramma e profilo psicologico in genere - Applicazioni pratiche nella valutazione psicometrica dell'aviatore. Tempi di reazione e di scelta.

7. Coscienza e sue gradazioni. Sensazioni, percezioni, appercezione. Sensazioni interne ed esterne. Orientamento locale e orientamento lontano. Attenzione e sue diverse forme - disturbi della attenzione. Metodi di esame dell'attenzione.

8. Emotività e stati emotivi. Genesi e teorie. Emotività in rapporto alla formula neuro-endocrina dell'individuo. Esame dell'emotività e valutazione del comportamento generale dell'individuo. Fatica nervosa dell'aviatore. Neurosi e psiconevrosi in rapporto colla medicina aeronautica.

9. Impiego dell'aeroplano ai fini sanitari. Cenno storico sull'aviazione sanitaria. Apparecchi sanitari e loro costituzione. Indicazione, controindicazioni del trasporto in rapporto alle affezioni dei malati e dei feriti (1).

---

(1) Tale programma è uguale per gli esami al grado di capitano e maggiore medico. Perciò nella condotta dell'esame stesso sarà applicato l'art. 19 delle Norme per lo svolgimento degli esami di avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

2° GRUPPO

Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgia con applicazione di medicina legale.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della sottocommissione.

Questa prova ha luogo in sede da stabilire volta per volta.

Da due serie di malati, l'una di medicina e l'altra di chirurgia, la sottocommissione sceglie per ciascuna serie un caso che sottopone all'esame del candidato il quale procede all'esame dei malati, fa la diagnosi e tratta la cura delle malattie rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della Commissione.

Per cura della Commissione sono tenuti pronti i reperti diagnostici di laboratorio che dal candidato potessero essere richiesti.

Ad esame di clinica ultimato, la Commissione proporrà al candidato un quesito di medicina legale militare che possibilmente si riferirà allo stesso malato precedentemente oggetto dell'esame clinico.

Il candidato risolverà il quesito proposto e risponderà alle altre domande di medicina legale militare che la Commissione crederà rivolgergli.

ALLEGATO 3

Programma e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di capitano medico del Corpo sanitario aeronautico.

Oltre le prove di cui al programma allegato n. 1 nelle quali dovrà essere riportata una media almeno di 16/20, i candidati debbono sostenere una prova scritta che consisterà nello svolgimento di un tema su una delle seguenti materie:

Patologia medica - Patologia chirurgica - Medicina aeronautica - Igiene.

Il candidato ha facoltà di scegliere la branca d'esame.

La Commissione fisserà il tema da svolgere.

Durata della prova: 7 ore.

ALLEGATO 4

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore in S.P.E. del Corpo sanitario aeronautico.

Oltre le prove di cui al programma allegato n. 2 nelle quali dovrà essere riportata una media di almeno 16/20, i candidati debbono sostenere le seguenti altre prove:

I - Prova scritta su argomenti della specialità coltivata: Medicina interna; chirurgia generale; medicina aeronautica; neuropatologia; oculistica; otorinolaringoiatrica; igiene.

I candidati prima dell'inizio della prova d'esame debbono dichiarare per iscritto in quale delle sopradette materie intendono sostenere la prova scritta. La Commissione esaminatrice assegna altrettanti temi, per quante sono le specialità indicate dai candidati, e ne dà comunicazione ai candidati riuniti. Questi svolgono i temi e sono poi chiamati a leggere il tema svolto, dando alla Commissione, se richiesti, chiarimenti sugli argomenti trattati.

Durata della prova: 7 ore.

II - Prova pratica di anatomia patologica:

Questa prova si svolge in luogo che verrà fissato volta per volta e consiste nella interpretazione delle alterazioni anatomo-patologiche riscontrate in un cadavere o in pezzi isolati e nella discussione relativa.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della Commissione.

ALLEGATO 5

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello medico in S.P.E. del Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I - Prova orale su argomenti della branca medica chirurgica che il candidato coltiva.

Il candidato nella domanda per l'ammissione agli esami a scelta dovrà dichiarare su quale materia intenda eseguire questa prova.

In base a ciò la Commissione gli assegna un tema della rispettiva specialità; 24 ore dopo, il candidato svolge dinanzi alla Commissione una dissertazione sull'argomento.

Durata della prova: 45 minuti.

II - Prova orale e pratica di medicina legale militare.

La Commissione esaminatrice assegna per ciascun candidato un infermo per il quale occorra dare un giudizio medico legale. Il candidato visita il malato, fa tutte le prove e le indagini cliniche e di gabinetto che il caso richieda, e lo illustra poi, verbalmente, accennando al provvedimento che ritenga necessario.

Il caso prescelto non riflette la materia nella quale il candidato sia specializzato.

Sono forniti al candidato: gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea; i nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare in vigore nel Regio esercito; la legge, il regolamento, l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; la legge ed il regolamento 1895 sulle pensioni civili e militari; il R. decreto n. 1491 del 12 luglio 1925 circa la riforma giuridica delle pensioni di guerra, la legge 11 marzo 1926 n. 416 e le relative disposizioni illustrative ed interpretative (regolamento) e quelle altre leggi, decreti e regolamenti che il candidato richiede. Sono altresì messi a disposizione del candidato tutti i mezzi d'indagine di cui egli crede di servirsi.

Gli ammalati prescelti debbono riferirsi alla medicina o alla chirurgia, e relative specialità.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della Commissione.

III - Prova orale-pratica. Studio delle disposizioni da adottare circa il servizio sanitario di guerra, in base a una situazione logistica concreta.

Dopo l'esame della situazione profferta dal tema, il candidato dovrà esporre i concetti seguiti nello studio e discutere con la Commissione le disposizioni adottate.

ALLEGATO 6

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Commissione di esame per l'avanzamento A SCELTA al grado di . . . .
del Corpo Sanitario Aeronautico - Ruolo Medici - nominata con D. M. . . . .
del . . . .

VERBALE D'ESAME

COGNOME E NOME	1ª prova		2ª prova		3ª prova		Giudizio di idoneità	Media punti di classifica
	Id.	Cl.	Id.	Cl.	Id.	Cl.		

Roma, li . . . .

La Commissione

1° Membro . . . . . . 4° Membro . . . . . . 7° Membro . . . . . .
2° » . . . . . . 5° » . . . . . . 8° » . . . . . .
3° » . . . . . . 6° » . . . . . . 9° » . . . . . .

Il Presidente

. . . .

ALLEGATO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Commissione nominata con D. M. . . . . del . . . .
per gli esami di avanzamento (1) . . . . . . al grado di . . . .
del Corpo Sanitario Aeronautico - Ruolo Medici

SPECCHIO RIEPILOGATIVO

COGNOME E NOME	1° gruppo di prove		2° gruppo di prove		3° gruppo di prove		Media complessiva di classifica	SCELTA	
	Id.	Cl.	Id.	Cl.	Id.	Cl.		Idoneità	Classifica

Roma, li . . . .

La Commissione

1° Membro . . . . . . 4° Membro . . . . . . 7° Membro . . . . . .
2° » . . . . . . 5° » . . . . . . 8° » . . . . . .
3° » . . . . . . 6° » . . . . . . 9° » . . . . . .

(1) Ad anzianità od a scelta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

(3442)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1185, riguardante l'aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze armate rimasti in servizio in A. O. I. dopo il 5 maggio 1936-XIV.

(3462)

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e postmilitari.

(3463)

MINISTERO DELLE FINANZE

A mente e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che, in data 2 settembre 1938-XVI, S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel R. decreto-legge 10 febbraio 1937, in 210 relativo ai finanziamenti per gli assuntori d'opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

(3464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 732 — Data: 24 aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Carenza Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: certificato consolidato 3,50 per cento (902), rendita L. 553.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 253 — Data: 12 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Balzarano Domenico di Francesco — Titoli del Debito pubblico: 9 cartelle redimibile 3,50 per cento, rendita L. 325.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 997 — Data: 10 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Caprio Salvatore di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11269 — Data: 11 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Bellotti Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2381 — Data: 26 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Spinola-Baldeschi Marina fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

(3254) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 84.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 693352, dell'importo di L. 720, rilasciata dall'esattoria di Lungavilla per versamento 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Crosetti Simone fu Pietro per l'art. 18 terreni comune di Bastida Pancarana, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito al menzionato Crosetti.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Crosetti, con atto autenticato notaio Borlone 24 aprile 1938.

Roma, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 693790, dell'importo di L. 3100, rilasciata dall'esattoria di Santa Giulietta per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Brandolini Domenico fu Paolo per l'art. 27 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi al menzionato Brandolini.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Brandolini, con atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692570, dell'importo di L. 600, rilasciata dall'esattoria di Casteggio il 12 marzo 1937 per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Carbone Gustavo fu Pietro e Montagna Pierina - Giulia di Ernesto, per l'art. 74 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Carbone Gustavo fu Pietro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di

Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 86-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692662, dell'importo di L. 1300, rilasciata dall'esattoria di Casteggio il 12 marzo 1937 per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carbone Gustavo fu Pietro e Moltrasio Luigi fu Antonio per l'art. 84 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Carbone Gustavo fu Pietro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692663, dell'importo di L. 800, rilasciata dall'esattoria di Casteggio, per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Carbone Gustavo fu Pietro e Calvi Maria fu Antonio, per l'art. 83 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito al menzionato Carbone.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86-IV.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692664, dell'importo di L. 600, rilasciata il 12 marzo 1937, dall'esattoria di Casteggio, per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montagna Pierina di Ernesto in Carbone per l'art. 238 terreni con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito, a Carbone Gustavo fu Pietro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 691911, dell'importo di L. 116.75, e serie VIII, n. 17767, dell'importo di L. 116.65, rilasciate rispettivamente il 16 marzo e 12 agosto 1937, dall'esattoria di Bressana B. per versamento 1ª e 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Castagnola Maria ed altri, per l'art 36 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi alla menzionata Castagnola Maria fu Virginio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dalla Castagnola con atto 2 maggio 1938, autenticato notaio Marioni.

Roma, addì 22 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 693194, dell'importo di L. 1500, rilasciata dall'esattoria di Casatisma, per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cavallotti Vittorio, per l'art. 11 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli del prestito al menzionato Cavallotti.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Cavallotti giusta atto 26 aprile 1938 autenticato notaio Marioni.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 985740, serie I, n. 796825, serie III, di lire 300 ciascuna, n. 162267, serie IX, e n. 162444, serie III, di lire 150 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 15 marzo, 29 aprile, 13 ottobre e 10 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Castelmorrone pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carlino Domenico fu Michele e Dello Stritto Caterina fu Vincenzo, sull'art 42 del ruolo terreni di detto comune, con delega a Carlino Domenico fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 89-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 985741, serie I n. 796826, serie III, di lire 200 ciascuna, 162268 e 162445, serie II, di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 15 marzo, 29 aprile, 13 ottobre e 10 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Castelmorrone pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carlino Domenico e Nicola fu Michele sull'art. 43 del ruolo terreni di detto comune, con delega a Carlino Domenico fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 90.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 902451, dell'importo di L. 200, rilasciata il 30 marzo 1937, dall'esattoria di Bari per versamento 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mincuzzi Angelantonio per l'art. 4520 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Mincuzzi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VII n. 959378, dell'importo di L. 116, rilasciata il 31 dicembre 1937, dall'esattoria di Venegono, per versamento 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vismara Maria in Bisiach per l'art. 77 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Sinelli Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 91-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 959379, dell'importo di L. 250, rilasciata dall'esattoria di Venegono, per versamento 6ª rata di sottoscrizone al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vismara Maria fu Serafino, per l'art. 82 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Sinelli Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 91-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 959380, dell'importo di L. 300, rilasciata dall'esattoria di Venegono, per versamento 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliale 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bisiach Leandro di Govanni, per l'art. 7 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Sinelli Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 92.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI, n. 613481, di L. 166,65, rilasciata l'11 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Bolotana (Nuoro), pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mele Antonio, Battista, Giuseppe e Rosa, sull'art. 75 del ruolo terreni di detto comune con delega a Mele Pes Rosa fu Giuseppe in Mele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Nuoro, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti, a Pisano Anselma fu Valentino, designata pel ritiro dei titoli definitivi nella quietanza di saldo.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 93.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 319956, dell'importo di L. 1466.70, rilasciata il 30 aprile 1937, dall'esattoria di Ficulle, per versamento 1ª e 2ª rata del Prestio redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Faina Claudio Gina-Maria fu Eugenio per l'art. 59 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi alla Cassa di risparmio di Orvieto.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Terni l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 14331, serie I, di L. 250, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'esattoria consorziale di Gavi, pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bisio Luigi fu Gioacchino ed altri sull'art. 31 del ruolo terreni del comune di Voltaggio, con delega allo stesso Bisio Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tasoreria provinciale di Alessandria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II, n. 676977, dell'importo di L. 300, rilasciata dall'esattoria di Incisa Scapaccino, per versamento 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Drago Bartolomeo di Giuseppe per l'art. 157 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Drago Bartolomeo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Asti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 142286, serie II, di L. 100, rilasciata dall'esattoria di Assisi (Perugia) il 31 marzo 1937, pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Elisei Giuseppa fu Luigi sull'art. 362 terreni del cennato Comune con delega alla stessa Elisei per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del prescritto avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Perugia, l'attestazione che terrà veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V, n. 829569, dell'importo di L. 1083, rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'esattoria di Palermo, per versamento 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Simone Francesco fu Leopoldo, per l'art 6125, con delega pel ritiro dei titoli definitivi allo stesso De Simone Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 98.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie V, n. 829568, dell'importo di L. 450, rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'esattoria di Palermo, per versamento 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palermo Caterina di Lazzarini per l'art. 14266, con delega pel ritiro dei titoli del prestito De Simone Leopoldo fu Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del presito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V, n. 829570, dell'importo di L. 883, rilasciata il 26 ottobre 1937, dall'esattoria di Palermo, per versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Simone Leopoldo di Francesco, per l'art. 6132, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso De Simone Leopoldo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli dei prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3124)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Media dei cambi e dei titoli

del 6 settembre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,70
Francia (Franco)	51,45
Svizzera (Franco)	431 —
Argentina (Peso carta)	4,82
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,96
Cecoslovacchia (Corona)	65,67
Danimarca (Corona)	4,0935
Norvegia (Corona)	4,6075
Olanda (Fiorino)	10,275
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8336
Svezia (Corona)	4,7280
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,06
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73 —
Id. 3,50 % (1902)	70,65
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,40
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Rendita 5 % (1935)	92,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,575
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,85
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	93,725

Media dei cambi e dei titoli

N. 177

del 7 settembre 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,70
Francia (Franco)	51,45
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,81
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,96
Cecoslovacchia (Corona)	65,56
Danimarca (Corona)	4,0935
Norvegia (Corona)	4,6075
Olanda (Fiorino)	10,275
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8336
Svezia (Corona)	4,7280
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,06
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,95
Id. 3,50 % (1902)	70,325
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,35
Id. Id. 5 % (1936)	92,85
Rendita 5 % (1935)	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,725
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,425
Id. id. 5 % - Id. 1944	93,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	226774	1.043 —	Marrè *Candida* fu Giambattista ved. Devoto, dom. a Borzonasca (Genova).	Marrè *Maria-Candida* fu Giambattista ved. Devoto, dom a Borzonasca (Genova).
Id.	237500	182 —	Marrè *Candida* fu Gio. Batta, ved. Devoto, dom. a Chiavari (Genova).	Marrè *Maria-Candida* fu Gio-Batta ecc., come contro.
Id.	241848	350 —	Marrè *Candida* fu Giambattista ved. di Devoto Giacomo, dom. a Chiavari (Genova).	Marrè *Maria-Candida* ecc., come contro.
Id.	389499	700 —	Marrè *Candida* fu Gio. Batta, ved. Devoto, dom. in Chiavari (Genova).	Marrè *Maria-Candida* ecc., come contro.
Id.	133055	280 —	Longo Agatina fu Francesco ved. di Frataccia Luciano, dom. a Catania. con usufrutto a *Morabito* Carmela fu Filadelfo ved. Longo Francesco.	Come contro, con usufrutto a *Murabito* Carmela ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	406879	287 —	Tricerri Clelia fu Ildebrando, moglie di Sommi *Edoardo* di Giuseppe, dom. a Mortara (Pavia) dotale.	Tricerri Clelia fu Ildebrando, moglie di Sommi *Angelo-Edoardo* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	128432	101,50	Pezzana Alda fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Azeglio *Lina* di Pietro, ved di Pezzana Giuseppe dom. in Gabiano (Alessandria).	Pezzana Alda fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Azeglio *Angela* di Pietro ecc., come contro.
Rendita 5 %	124960	220 —	Badaracco *Guglielma* fu Giovanni minore sotto la tutela di Barbieri Eugenia fu Domenico in Marrè, dom. a Borzonasca.	Badaracco *Guglielmo* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Barbieri Eugenia fu Domenico in Marrè, dom. a Borzonasca.
Id.	115482	2.500 —	*Lettere* Armando di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom a Frattamaggiore. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Casaburi Carlo fu Rocco.	*Lettera* Armando di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Frattamaggiore. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Casaburi Carlo fu Rocco.
P. R. 3,50 %	228158	413 —	Frairia Lorenzina fu Michele, moglie di *Fraria Lorenzo*, dom. a Campiglione (Torino).	Frairia Lorenzina-Margherita fu Michele, moglie di *Freiria Giovanni-Lorenzo*, dom. in Campiglione (Torino).
Id.	202296 389048	1.750 — 350 —	Bazzolo *Maurizio* fu *Battista*, dom. a Verrua Savoia (Torino).	Bazzolo *Morizio Giovanni Battista* fu *Gioan-Battista*, dom. a Verrua Savoia (Torino).
Cons. 3,50 %	670737 681592 686265 731015 754227 757047 763216 775768 782329 784544 843174	105 — 105 — 105 — 70 — 105 — 70 — 52,50 350 — 350 — 350 — 87,50	Come la precedente.	Come la precedente.
P. R. 3,50 %	168365	280 —	Gusmani *Angiolina* fu Pietro, moglie di Cerri Angelo, dom. a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia). Vincolato per dote della titolare.	Gusmani *Maria-Angela-Francesca Carolina* fu Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	240755	140 —	Gusmani *Angiolina* fu Pietro, ecc., come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	330064	262,50	Giordano *Lorenzina* di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Boves Cuneo.	Giordano *Lorenzo* di Bartolomeo, minore, ecc., come contro.
Id.	330065	52,50	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Nov. Tesoro 4 % (1943)	Serie G 41	Cap. 45.000 —	La Greca *Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, con vincolo dotale.	La Greca *Elvira-Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, con vincolo dotale.
Id.	Serie G 569	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	Serie D 4	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	Serie E 35	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Buoni Nov. Tesoro 4 % (1940)	Serie IV 56	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	127082	105 —	Treves Gino di Elia *Emanuel*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Treves Gino di *Elia*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.
Id.	409334	3,50	Treves Gino di *Samuel*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	
Id.	506094	35 —	De Marchi *Luciano* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Terzi Everelina di Giuseppe.	De Marchi *Luciana* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Terzi Everelina di Giuseppe.
Id.	110820	70 —	Givonetti Aldo fu *Amato*, minore sotto la p. p. della madre Brovarone Benita ved. di Givonetti *Amato*, dom. a Roppolo (Novara).	Givonetti Aldo fu *Amabile*, minore sotto la p. p. della madre Brovarone Benita ved. di Givonetti *Amabile*, dom. a Roppolo (Novara).
Id.	475555	52,50	Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisa* di Domenico, ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.	Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisabetta* di Domenico-*Menotti*, ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.
Id.	475557	17,50	Come sopra. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisa* di Domenico ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.	Come sopra. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisabetta* di Domenico-*Menotti* ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.
Id.	491670	147 —	Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti, ved. Callegari, dom. a Torino.	Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisabetta* ved. Domenico-Menotti, ved. Callegari, dom. a Torino.
Id.	491672	49 —	Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.	Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisabetta* di Domenico-Menotti ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.
Id.	492870	409,50	Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.	Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre *Elisabetta* di Domenico-Menotti ved. di Callegari Pietro, dom. a Torino.
Id.	492872	136,50	Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti, ved. di Callegari Pietro, dom. a Torino.	Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisabetta* di Domenico-Menotti ved. Callegari Pietro, dom. a Torino.
Id.	450197	791 —	Stinga *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Terminiello Teresa fu Giuseppe. Con usufrutto vitalizio a favore di Terminiello Teresa fu Giuseppe ved. Stinga.	Stinga *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Terminiello Teresa fu Giuseppe. Con usufrutto vitalizio a favore di Terminiello Teresa fu Giuseppe ved. Stinga.
Cons. 3,50 %	805988 805989 805990	129,50 56 — 150,50	Cavaglia *Erminia* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino. Ipotecato per cauzione postelegrafica dovuta da Cavaglia Teresa fu Giovnni.	Cavaglia *Gisualda-Erminia-Anna* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	365046	70 —	Borini *Contessa Giulia* di Filippo, nubile, dom. a Reggio Emilia.	Borini *Tocoli* Contessa Giulia, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	11681	77 —	Leto *Saputo* Provvidenza fu Gaetano, moglie di Localio o Lo Calio Pietro, dom. in Monreale (Palermo). Vincolato per dote della titolare.	Leto *Maria-Provvidenza* fu Gaetano, moglie di Lo Calio, ecc., come contro.
Id.	61352	28 —	Leto *Saputo* Provvidenza fu Gaetano, moglie di La Calio Pietro dom. in Monreale (Palermo). Vincolato per dote della titolare.	Leto *Maria-Provvidenza* fu Gaetano, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	201516	647,50	Bolognini *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Forzani Maria di Giuseppe ved. Bolognini, dom. a Masserano (Novara).	Bolognini *Giuseppe-Mario* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	321954	154 —	Come la precedente	Come la precedente.
Id.	319551	87,50	Colucci *Domenico*-Speranza e Angelo fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Colucci Domenica-Speranza di Pasquale ved. Colucci, dom. a Baiano.	Colucci *Domenica*-Speranza e Angelo ecc., come contro.
Id.	313953	255,50	Come sopra con usufrutto a Colucci Domenica-Speranza di Pasquale.	Come sopra con usufrutto a Colucci Domenica Speranza di Pasquale.
Id.	319550	28 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	34560	17,50	*Casacero* Maria di Antonio, nubile, dom. a Siracusa.	*Casaccio* Maria di Antonio, nubile, dom. a Siracusa.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3169) Roma, 12 agosto 1938 - Anno XVI — *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	542393 Solo per la proprietà	Messa Edvige fu Antonio, moglie di Storni Ernesto fu Vincenzo, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Pozzoni Clementina-Luigia detta Maria fu Battista ved. Messa . . . . L.	125 —
Red. 3,50 %	323314	D'Apuzzo Eugenio fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Rosanova Diana ved. D'Apuzzo, dom. in Gragnano (Napoli) . . . »	287 —
Rend. 5 %	98544 Solo per la proprietà	Marani Ercole di Francesco dom. a Fabbrica (Reggio Emilia) con usufrutto a favore di Rustichelli Annetta fu Pietro ved. Marani . . . »	2500 —
Id.	98545 Solo per la proprietà	Marani Edgardo di Francesco dom. a Fabbrica (Reggio Emilia) con usufrutto a favore di Rustichelli Annetta fu Pietro ved. Marani . . . »	2500 —
Cons. 3,50 %	215302	Cipolla Stefania fu Vincenzo moglie di Giuseppe Bonasera, dom. a Vallelunga (Caltanissetta) . . . . »	87,50
Red. 3,50 %	324338	Rivarola Alfredo-Mario detto Pierino fu Gio-Batta-Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Dellepiane Maria fu Antonio, ved. Rivarola, dom. a Genova . . . . »	56 —
Id.	256438	Mauri Angelo di Mario minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano . . . . »	217 —
Cert. Prov. Obbligazioni Venezie	17855	Micoli Maria fu Giacomo e Peresello Anna ved. Anderlini, trasmissibile per girata. Rilasciato a Udine il 24 novembre 1923, quietanza n. 5742 . . . . »	5300 — Capitale
Red. 3,50	57024	Montalbano Angela fu Giuseppe, moglie di Valenti Salvatore fu Giov. Battista, dom. in Favara (Agrigento), col vincolo dotale della titolare. »	199,50
Cons. 3,50	89437	Rossi Raffaella fu Carmine moglie di Granito Saverio, dom. in Agropoli (Salerno), col vincolo dotale . . . . »	367,50
Id.	211897		385 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2341) Roma, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI — *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	842962	Della Porta Nicola fu Tommaso, dom. in Casalbordino (Chieti) . . . L.	70 —
Red. 3,50 %	380790 Solo per l'usufrutto	Richieri Maria, Carola, Ada, Eugenia e Silvestro fu Giuseppe, Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Manassero di Costigliole Elettra ved. Richieri dom. in Torino, con usufrutto a favore di Manassero di Costigliole Elettra ved. Richieri dom. in Torino . . . . . . »	861 —
Id.	221030	De Simone Salvatore di Vito, dom. a Palermo . . . . »	119 —
Id.	2225	Marmiroli Artemia fu Alberto, dom. a Reggio Emilia. . . . . . »	192,50
Cons. 3,50 %	20376	Mercaldo Raffaele fu Angelo, dom. in New York. . . . . . . »	20 —
Rendita 5 %	31704	Jossa Elvira fu Gennaro moglie di Cavaliere Donato, dom. a Sant'Agata di Puglia (Foggia). Dotale della titolare. . . . . »	285 —
Cons. 3,50 %	402891 Solo per la proprietà	Lastond Michele, Ampelia, moglie di Poggio Giovanni, Maria, Giuseppina ed Antonietta fu Leone, le ultime tre minori sotto la p. p. della madre Poggio Annetta fu Giuseppe ved Lastond Leone, tutti quali eredi indivisi del padre Lastond Leone, dom. in Acqui (Alessandria) e vincolati di usufrutto a favore di Poggio Annetta fu Giuseppe ved. di Lastond Leone, dom. in Acqui (Alessandria) . . . . . . »	66,50
Red. 3,50 %	781678	Matera Bertina di Antonio, nubile, dom. a Padula (Salerno) . . . . »	350 —
Id.	781679		35 —
Id.	781680		35 —
Id.	781681		35 —
Id.	781682		35 —
Cons. 3,50 %	217204 Solo per la proprietà	Monroj Notarbartolo Salvatore di Alonzo Alberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo, con usufrutto vit. a Cacciatore-Di Benedetto Concetta di Giovanni, nubile . . . . »	619,50
Id.	111275	Opera della Chiesa parrocchiale di Ceda di Monchio (Parma) . . . »	38,50
Id.	781438	Lavitrano Francesca fu Leonardo, moglie di Trofa Francesco-Paolo, dom. a Forio d'Ischia (Napoli) . . . . »	420 —
Red. 3 %	11	Compagnia del SS. Sacramento e Carmine nella Parrocchia di S. Donato di Montecerignone (Pesaro). Proveniente da affranco di canone decimale . . . . »	24 —
Red. 3,50 %	305866	Romeo Lina fu Aurelio, minore sotto la p. p. della madre Caracciolo Vincenza fu Giuseppe, dom. a S. Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), con usufrutto a favore di Caracciolo Vincenza . . . . . »	178,50
Cons. 5 % Ex polizze combattenti	31997	Poli Angelo fu Adolfo, dom. a Treviso . . . . »	20 —
Red. 3,50 %	117572 Solo per la proprietà	Casalegno Pietro di Giovanni, presunto assente, dom. a Torino, con usufrutto a Casalegno Giovanni fu Pietro, dom. a Torino . . . . »	206,50
Id.	11769 Solo per la proprietà	Griggi Delfina fu Enrico, moglie di Casalegno Giovanni, dom. a Viareggio (Lucca) con usufrutto a Casalegno Giovanni fu Pietro, dom. a Torino . . . . »	227,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3257)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria dei concorsi a posti di interprete aggiunto, coadiutore interprete e coadiutore meccanico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i Regi decreti-legge 10 gennaio 1929, n. 27, e 24 giugno 1929, n. 1194;

Visti i propri decreti 10 luglio 1933 e 1° maggio 1938, riguardanti l'ordinamento del personale del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1938-XVI, registro n. 1 finanze, foglio n. 290, con il quale si bandivano concorsi per il conferimento di trenta posti di interprete aggiunto (grado 11° gruppo B), due posti di coadiutore interprete (grado 12° gruppo C) e due posti di coadiutore meccanico (grado 12° gruppo C);

Visto il proprio decreto 1° maggio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 17 dello stesso mese, registro n. 7 finanze, foglio n. 172, con il quale si nominava la Commissione per gli esami stabiliti per i precedenti concorsi;

Visti i processi verbali e le conclusioni della Commissione medesima;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati vincitori nei concorsi ricordati nelle premesse:

Vincitori ai trenta posti di interprete aggiunto (grado 11° - gruppo B).

1. Fantini Gaetano, interprete nelle lingue francese, inglese, rumena, spagnola con voti, espressi in decimi: 50,99;
2. Favia Arturo, interprete nelle lingue francese, inglese, araba con voti, espressi in decimi: 43,33;
3. Cosmina Emilio, interprete nelle lingue slovena, serbo-croata, con voti, espressi in decimi: 41,50;
4. Brenci Raimondo, interprete nelle lingue serbo-croata, slovena con voti, espressi in decimi: 39,16;
5. De Pasquale Santi Renzo, interprete nelle lingue inglese, francese con voti, espressi in decimi: 38,99;
6. Longinotti Gabriele, interprete nelle lingue francese, turca con voti, espressi in decimi: 36,49;
7. Chiardo Mario, interprete nelle lingue inglese, spagnola, tedesca con voti, espressi in decimi: 36,16;
8. Rodo Giuseppe, interprete nelle lingue francese, inglese con voti, espressi in decimi: 36;
9. Pauletti Carlo, interprete nelle lingue slovena, serbo-croata con voti, espressi in decimi: 34,33;
10. Orlando Salvatore, interprete nella lingua tedesca con voti, espressi in decimi: 33,33;
11. Vitassi Augusto, interprete nella lingua serbo-croata con voti, espressi in decimi: 33,16;
12. Scubogna Ezio, interprete nella lingua serbo-croata con voti, espressi in decimi: 32,50;
13. Prefumo Luigi interprete nella lingua francese con voti, espressi in decimi: 32,33;
14. Romagnoli Guido, interprete nella lingua spagnola con voti, espressi in decimi: 31,83;
15. Litteri Salvatore, interprete nella lingua inglese con voti, espressi in decimi: 31,33;
16. D'Alessandro Giuseppe, interprete nella lingua araba con voti, espressi in decimi: 30; (il sig. D'Alessandro precede il sig. Lucchi perchè coniugato con tre figli ed impiegato di ruolo);
17. Lucchi Camillo, interprete nella lingua serbo-croata con voti, espressi in decimi: 30;
18. Magliocco Andrea, interprete nella lingua francese con voti, espressi in decimi: 29,50;
19. Spellucci Oddone interprete nella lingua tedesca con voti, espressi in decimi: 29,16, (il sig. Spellucci precede il sig. Baroncelli perchè addetto al Servizio speciale riservato dal 4 febbraio 1936);
20. Baroncelli Goffredo, interprete nella lingua spagnola con voti, espressi in decimi: 29,16 (il Baroncelli dal 1° luglio 1937, è ufficiale di complemento e coniugato con un figlio);
21. Pignalosa Muzio, interprete nella lingua russa con voti, espressi in decimi: 29 (il sig. Pignalosa precede il sig. Fonda perchè munito del brevetto della Marcia su Roma);
22. Fonda Giorgio, interprete nella lingua inglese con voti, espressi in decimi: 29;
23. Pagliani Ugo, interprete nella lingua spagnola con voti, espressi in decimi: 28,66; (il sig. Pagliani precede il sig. Silvestro perchè nel ruolo del Servizio speciale riservato dal 1° luglio 1930);
24. Silvestro Domenico, interprete nella lingua turca con voti, espressi in decimi: 28,66;
25. Fumi Mario, interprete nella lingua tedesca con voti, aspressi in decimi: 28,16;
26. Bochicchio Giovanni, interprete nella lingua inglese con voti, espressi in decimi: 28;
27. Franchi Bruno, interprete nella lingua tedesca con voti, espressi in decimi: 27,66; (il sig. Franchi precede il sig. Lauretta perchè munito del brevetto della Marcia su Roma);
28. Lauretta Carmelo, interprete nella lingua inglese con voti, espressi in decimi: 27,66;
29. Mattei Romano, interprete nella lingua inglese con voti, espressi in decimi: 27,50;
30. Palladino Tommaso, interprete nella lingua spagnola con voti, espressi in decimi: 27.

Vincitori ai due posti di coadiutore interprete (grado 12° - gruppo C).

1. Frisone Pietro, interprete nella lingua tedesca con voti, espressi in decimi: 21,50;

Vincitori ai due posti di coadiutore meccanico (grado 12° - gruppo C).

1. Pasquale Gradito Severino, con voto espresso in decimi 14,75;
2. Gambolati Tullio, con voto espresso in decimi 14,40.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3454)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico presso il « Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

Il Registro Italiano Navale ed Aeronautico bandisce un concorso per titoli fra cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico nel personale tecnico di ruolo.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri aeronautici di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli iscritti al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (via Nazionale, 1[illegible]) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al P. N. F. nonchè la data di prima inscrizione;

c) diploma originale di laurea aeronautica, ovvero copia autentica;

d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione e negli esami di specializzazione aeronautica, ed il voto riportato nell'esame di laurea;

e) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

f) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, cariche ricoperte, opere o memorie pubblicate, ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia aeronautica;

g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante quali lingue il concorrente conosce;

h) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha pieno godimento dei diritti politici;

i) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

l) certificato di regolare condotta civile, morale, e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

m) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;

o) dichiarazione di impegno al volo e di impegno al conseguimento del brevetto di pilota.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*), *l*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

La Commissione giudicatrice, dopo l'esame dei titoli presentati e dopo aver sottoposto i concorrenti pei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà, in ordine graduatorio di merito, i concorrenti idonei.

Titoli preferenziali sono:

a) decorazioni al valor militare;

b) inscrizione al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) stato di ex combattenti;

d) possesso del brevetto di pilota aviatore.

Al primo in graduatoria sarà assegnato il posto messo a concorso.

Se al termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso si verificasse la necessità di altre assunzioni di ispettori aeronautici il R. I. N. A. li potrà scegliere tra gli idonei.

L'allievo ispettore assunto presterà sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa; durante tale periodo di prova potrà, ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo, essere dispensato dal servizio. Dopo sei mesi di soddisfacente servizio, sarà assunto, in ruolo, mantenendo per i successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore.

Nel periodo di prova l'allievo ispettore avrà la retribuzione annua di L. 11.700 circa (ridotta di un quarto se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora).

Al passaggio in ruolo dopo sei mesi di prova, si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuo di L. 11.700 circa oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3500 circa.

Lo stipendio iniziale sarà elevato da L. 11.700 a L. 13.800 circa per quei funzionari che rivestono il grado di ufficiale di complemento del Genio aeronautico ovvero abbiano prestato servizio con funzioni direttive od esecutive in cantieri o stabilimenti aeronautici.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali e l'indennità aeronautica annuale di L. 5000.

In concreto, dunque, un allievo ispettore, ammogliato con un figlio, ufficiale di complemento del Genio aeronautico giunge ad un compenso annuo di circa L. 25.000.

Il limite di età dei servizio del personale tecnico aeronautico è di anni 58.

La carriera ordinaria consente al funzionario di raggiungere dopo 22 anni di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto, con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di circa lire 42.000 oltre eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Gli assegni succitati sono lordi di imposta di ricchezza mobile (8 per cento).

Il personale di ruolo allo scadere del 10° anno di servizio acquista il diritto a fruire di pensione vitalizia, reversibile alla vedova e ai figli minori. A titolo di esempio, ad un ispettore che al raggiungimento del limite di età, abbia compiuto 32 anni di servizio, percorrendo la normale carriera, compete una pensione annua, netta, di L. 27.000 circa.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti, che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

Il R. I. N. A., indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non sono ritenuti idonei al servizio.

La classifica di idoneità è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero dell'aeronautica.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;

b) assenza di obesità;

c) assenza di ernie;

d) vista buona pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;

e) percezione perfetta dei colori;

f) udito normale;

g) olfatto normale;

h) sistema nervoso integro;

i) assenza di vertigini o lipotimie;

l) piena attitudine a sopportare quote elevate e rapidi sbalzi di quota nelle prove di volo;

m) perfezione degli organi respiratori.

Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dal loro domicilio.

Il presidente del Registro Italiano Navale ed Aeronautico:
BAISTROCCHI

(3456)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli tra laureati in ingegneria aeronautica, con almeno quattro anni di pratica, per l'assunzione di un ispettore aeronautico presso il « Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

Il Registro Italiano Navale ed Aeronautico bandisce un concorso per titoli tra cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un ispettore aeronautico nel personale tecnico di ruolo.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri aeronautici di età non superiore ai 38 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino a un massimo di quattro anni per gli iscritti al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino a un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (Roma, via Nazionale, 163) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente iscritto al P. N. F. nonchè la data di prima iscrizione;

c) diploma originale di laurea aeronautica, ovvero copia autentica;

d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione, e negli esami di specializzazione aeronautica, ed il voto riportato nell'esame di laurea;

e) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

f) certificati comprovanti gli altri studi eventualmente fatti, cariche ricoperte, opere o memorie pubblicate, ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia aeronautica;

g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante quali lingue il concorrente conosce;

h) certificato rilasciato dalla competente autorità, comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;

i) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

l) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

m) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

n) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;

o) dichiarazione di impegno al volo e di impegno al conseguimento del brevetto di pilota.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*), *l*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

Condizione indispensabile per poter partecipare al concorso deve essere la piena capacità tecnica del concorrente, dimostrata col servizio prestato per non meno di quattro anni, presso case costruttrici di aeromobili o di motori d'aviazione, con mansioni relative alle lavorazioni d'officina ovvero ai reparti specializzati o prove materiali

La Commissione giudicatrice, dopo l'esame dei titoli presentati e dopo aver sottoposto i concorrenti per i quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti idonei.

Titoli preferenziali sono: *a*) decorazione al valor militare; *b*) iscrizione al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922; *c*) stato di ex combattenti; *d*) possesso del brevetto di pilota aviatore.

Al primo in graduatoria sarà assegnato il posto messo a concorso.

Se nel termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso si verificasse la necessità di altre assunzioni di ispettori aeronautici, il R.I.N.A. li potrà scegliere fra gli idonei.

L'ispettore assunto in servizio godrà inizialmente di competenze globali, di circa L. 25.000, che dopo 18 anni, a seguito di successivi scatti di stipendio a determinati intervalli, raggiungeranno circa L. 42.000 annue, oltre gli eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Tali competenze globali sono comprensive dell'indennità di volo che è di circa L. 5000 annue.

Qualora il suddetto ispettore abbia più di quattro anni di servizio presso case costruttrici di aeromobili potrà tenersi conto di tale maggiore specializzazione considerandola utile per la maturazione degli scatti previsti dal trattamento economico del personale, e ciò fino ad un massimo di anni sei, che eleverebbero le competenze globali di cui sopra da L. 25.000 a L. 28.000. In conseguenza le suddette L. 42.000 di assegni globali massimi sarebbero raggiungibili dopo 16 anni di servizio.

Il limite di età per il servizio del personale tecnico aeronautico è di anni 58.

Gli assegni succitati sono lordi di imposta di ricchezza mobile (8 per cento).

Il personale di ruolo allo scadere del 10° anno di servizio, acquista il diritto a fruire di pensione vitalizia reversibile alla vedova od ai figli minori. A titolo di esempio, ad un ispettore che, al raggiungimento del limite d'età, abbia compiuto 28 anni di servizio percorrendo la normale carriera, compete una pensione annua netta di L. 24.000 circa.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti, che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

Il R.I.N.A., indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non sono ritenuti idonei al servizio.

La classifica di idoneità è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i singoli concorrenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero dell'aeronautica.

La nomina ad ispettore aeronautico, di cui al presente bando di concorso, dovrà essere confermata dal Comitato direttivo del R.I.N.A. dopo sei mesi di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto.

Entro detto termine l'Istituto potrà essere libero da ogni impegno dando il consueto preavviso di un mese e senza che ciò possa costituire titolo alla richiesta di una qualsiasi indennità di liquidazione.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;
b) assenza di obesità;
c) assenza di ernie;
d) vista buona, pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;
e) percezione perfetta dei colori;
f) udito normale;
g) olfatto normale;
h) sistema nervoso integro;
i) assenza di vertigini o lipotimie;
l) piena attitudine a sopportare quote elevate e rapidi sbalzi di quota nelle prove di volo;
m) perfezione degli organi respiratori.

Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti a Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dal loro domicilio.

Il presidente del Registro Italiano Navale ed Aeronautico:
BAISTROCCHI.

(3455)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare.

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso la amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle amministrazioni statali;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, che apporta modifiche al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali ed istituisce un ruolo di impiegati d'ordine per l'Amministrazione centrale della guerra;

Vista la legge 18 aprile 1938-XVI, n. 623, concernente le nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto che al 2 giugno 1938-XVI, data di pubblicazione della legge n. 623 sopracitata, esistevano, nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, n. 151 vacanze;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1908-8-1.3.1, in data 27 luglio 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 100 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1° ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2° ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente, non costituisce interruzione l'allontamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare ed abbiano prestato servizio militare.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore dal 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale, al liceo scientifico, al ginnasio superiore, conseguito in un istituto Regio o pareggiato, oppure diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale Regia o pareggiata.

Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Coloro che sono agenti subalterni di ruolo ex combattenti e che conseguirono il grado di ufficiale durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, dovranno presentare una copia dello stato di servizio militare dal quale risulti tale loro requisito;

3° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie del-

l'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'amministrazione dalla quale dipendono;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati è vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano sottufficiali in carriera continuativa delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza o Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia del foglio matricolare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di sottufficiale in carriera continuativa.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV n. 2111, e nell'art 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell' art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: A. PARIANI.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Prove scritte.

1. Componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);
2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

Prova orale.

La prova orale comprenderà:

1° Nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo: potere legislativo e potere esecutivo; il Re, il Capo del Governo, i Ministri, il Gran Consiglio del Fascismo, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. - Diritti e doveri dell'impiegato.

2° Nozioni elementari di diritto corporativo.

3° Nozioni di storia civile d'Italia, dal 1821 in poi.

4° Nozioni elementari di statistica. Metodo statistico: compito - Rilevazione statistica. - Indagine statistica: prospetti, tabelle, rappresentazioni grafiche. - Media statistica. - Numeri indici: esempi, scopo. - Utilità della statistica.

5° Nozioni generali sull'ordinamento del Regio esercito. - Circoscrizioni militari.

6° Esperimento pratico di dattilografia.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: A. PARIANI.

(3457)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 60166, in data 20 dicembre 1936, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto 9 novembre 1937, del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1937, n. 269, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso con sede a Bologna;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936, nell'ordine sottoindicato:

N.	Nome		
1.	Pujatti Pietro	punti	50.28
2.	Cormini Oliviero	»	49.83
3.	Musi Luigi	»	48.41
4.	Foresti Giorgio	»	48.37
5.	Zucchini Orlando	»	48.31
6.	Bacci Italo	»	48.11
7.	Pizzetti Gaetano	»	48.02
8.	Fava Remo	»	47.98
9.	Orlandi Aldo	»	47.37
10.	Segna Bruno	»	46.61
11.	Peressoni Emilio	»	45.79
12.	Marchi Giovanni	»	44.97
13.	Giacomini Arrigo	»	44.70
14.	Capodaglio Arturo	»	44.29
15.	Pussini Giorgio	»	44.09
16.	Giamporcaro Salvatore	»	44.03
17.	Cortelazzo Pietro	»	43.91
18.	Fabbri Primo	»	43.90
19.	Gava Domenico	»	43.41
20.	Driul Carmelo	»	43.27
21.	Nava Libero	»	43.15
22.	Ricci-Bitti Paolo	»	42.82
23.	Kriznich Edoardo	»	42.47
24.	Manazza Vittorio	»	42.27
25.	Cavatorta	»	41.62
26.	Benazzato Ludovico	»	41.50
27.	Da Poz Lino	»	41.30
28.	Koglot Luigi	»	41.13
29.	Cappa Ferrando	»	41.03
30.	Zardini Agostino	»	40.89
31.	Lombardi Luigi	»	40.45
32.	Brinis Angelo	»	40.26
33.	Petri Sante	»	39.89
34.	Dall'Onere Alessandro	»	39.86
35.	Rocco Erminio	»	39.38
36.	Pasqualetti Angelo	»	39.12
37.	Pellegrini Enzo	»	39.01
38.	Palestri Vaifro	»	38.91
39.	Perelli Lanciotto	»	38.80
40.	Lambranzi Renzo	»	38.42
41.	Pupi Luigi	»	37.85
42.	Conso Pietro	»	37.83
43.	Valentini Antonio	»	37.75
44.	Parducci Guelfo	»	37.15
45.	Pujatti Ottorino	»	36.75
46.	Concas Orlando	»	35.79

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Udine, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Ampezzo, Faedis, Palazzolo dello Stella e Pordenone.

Udine, addì 22 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: NIUTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 60166 in data 20 dicembre 1936, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto 9 novembre 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1937, n. 269, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del detto concorso con sede a Bologna;

Richiamato il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso, di cui in premessa, per i posti a fianco di ciascuno indicati:

1. Dott. Pujatti Pietro da Meduno - Consorzio veterinario di Pordenone.

2. Dott. Corinni Oliviero da Mantova (via Chiassi, 90) - Consorzio veterinario di Faedis.

3. Dott. Musi Luigi da Bologna (via S. Stefano, 75) - Consorzio veterinario di Ampezzo.

4. Dott. Foresti Giorgio da Bologna (via Albertazzi, 50) - Consorzio veterinario di Palazzolo dello Stella.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Udine, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Ampezzo, Faedis, Palazzolo dello Stella e Pordenone.

Udine, addì 22 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: NUTI.

(3406)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il bando di concorso, in data 28 dicembre 1936-XV, ai posti vacanti di sanitario condotto in questa Provincia;

Visto il decreto prefettizio 1° luglio 1937 col quale fu prorogato sino al 16 agosto 1937-XV il termine per la presentazione delle domande;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ai posti di ostetrica condotta nelle provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo;

Ritenuta la regolarità degli atti anzidetti per la parte riguardante questa Provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta in questa Provincia:

1. Tartaglino Luigia . . . . punti 51.25
2. Giubellini Lina . . . . » 50.25
3. Di Laura Matilde . . . . » 48.56
4. Gottarelli Luisa . . . . » 48.12
5. Salvagni Maria . . . . » 46.81
6. Sasdelli Antonietta . . . . . . » 46.50
7. Grazia Armene . . . . » 46.29
8. Pallotta Ada . . . . » 46.25
9. Chelotti Giulia . . . . » 42 —
10. Bartoli Brigida. . . . . » 41.69
11. Dalla Piazza Norma . . . . . . » 41.66
12. Martin Maria . . . . » 41.65
13. Aloisi Lucia . . . . » 41.49
14. Pescatori Giselda . . . . » 39.91
15. Paradisi Mari Rita . . . . . . » 38.32
16. Vedovotto Amabile . . . . . . » 37.91
17. Posi Irma . . . . » 37 —
18. Marocco Natalina . . . . » 36.85
19. Lora Clelia . . . . » 35.23

Littoria, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FORNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia, di cui al bando di concorso in data 28 dicembre 1936;

Visti gli elenchi delle sedi richieste dalle varie concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Tartaglino Luigia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Castelforte (2ª condotta).

2. Giubellini Lina è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Pontinia.

3. Di Laura Matilde è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Sezze (condotta rurale Suso).

4. Gottarelli Luisa è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Fondi.

5. Salvagni Maria è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Cisterna di Littoria.

Littoria, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FORNI.

(3427)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il bando di concorso 31 dicembre 1936-XV, n. 42551, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1937-XVI, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale 13 agosto 1938-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Mazzanti Mario . . . . punti 61.93
2. Grandi Guido . . . . » 58.13
3. Rebucci Ercole . . . . » 58.10
4. Zinghi Antonio . . . . » 55.65
5. Pelliconi Antonio . . . . . . » 55.35
6. Monti Dante . . . . » 55.05
7. Tarabini Lauro . . . . » 54.52
8. Gilli Stellino . . . . » 52.35
9. Guerreschi Alberto . . . . . » 52 —
10. Sacchi Adoardo . . . . » 51 —
11. Soldati Mauro . . . . » 50 —
12. Bettini Umberto . . . . . . » 49.37
13. Tassinari Renzo . . . . . . » 48.83
14. Musi Luigi . . . . » 48.41
15. Molinari Paolo . . . . » 48.40
16. Loi Raimondo. . . . . » 47.68
17. Buffagni Vittorio . . . . . . » 47.23
18. Zarabini Gualtiero . . . . . » 46.96
19. Bizzarro Giov. Battista . . . » 46.18
20. Bottura Agile Giuseppe . . . » 44.92
21. Fabbri Domenico . . . . . . » 44.87
22. Corini Umberto . . . . » 44.67
23. Pieri Raffaele . . . . » 44 —
24. Ricci Bitti Paolo. . . . . . » 42.82
25. Martellucci Aurelio . . . . . » 42.51
26. Sereni Emilio . . . . » 42.50
27. Lamma Quirico . . . . » 41.93
28. Galuppo Pietro . . . . » 41.43
29. Zardini Agostino . . . . . . » 40.89
30. Zanetti Amedeo . . . . » 40.85
31. Calderisi Michele . . . . . . » 40.61
32. Lama Guido . . . . » 38 —
33. Tiazzi Cesare . . . . » 37.37
34. Concas Orlando . . . . » 35.79

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 22 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BENIGNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio odierno decreto di pari numero con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna al 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 17 novembre 1937-XVI;

Viste le domande presentate dai candidati risultati classificati ai primi tre posti della graduatoria medesima, con riguardo all'ordine di preferenza delle sedi per le quali ha dichiarato di concorrere ciascuno dei cennati candidati;
Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto di veterinario condotto nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1° Mazzanti dott. Mario, Castel Maggiore, condotta unica.
2° Grandi dott. Guido, S. Giovanni in Persiceto, condotta unica.
3° Rebucci dott. Ercole, Crevalcore, 2ª condotta.

Bologna, addì 22 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BENIGNI.

(3426)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

Graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice interprovinciale presso la Regia prefettura di Messina per il concorso indetto nel dicembre 1936 da questa Prefettura per i posti di medico condotto nei comuni di Barrafranca, Cerami, Piazza Armerina, Troina e Villarosa:

1. Pettinato Ferdinando fu Gaetano . . . punti 53,18/100
2. Patti Pietro di Placido . . . . » 48,88/100
3. Parlato Raffaele fu Michelangelo . . . » 48,45/100
4. Politi Salvatore di Rosario . . . . » 48,36/100
5. Buscemi Salvatore di Giuseppe . . . » 42,34/100
6. Carroccio Francesco di Mariano . . . » 40,36/100
7. Sfienti Luigi fu Nicolò . . . . » 40,31/100
8. Saitta Luigi di Salvatore . . . . » 36,18/100

Seguono altri candidati dichiarati non idonei.

Visto, si approva e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Barrafranca, Cerami, Piazza Armerina, Troina e Villarosa.

Enna, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DOLFIN.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Veduti gli atti del concorso indetto nel dicembre 1936 da questa Prefettura per cinque posti di medico condotto nei comuni di Barrafranca, Cerami, Piazza Armerina, Troina e Villarosa;
Ritenuto che il concorso predetto si è svolto esattamente nei modi prescritti dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e che la graduatoria finale, formata dalla competente Commissione giudicatrice interprovinciale presso la Regia prefettura di Messina ha riportato in data odierna l'approvazione di cui all'art. 55 del regolamento stesso, con le seguenti risultanze:

1. Pettinato Ferdinando fu Gaetano . . . punti 53,18/100
2. Patti Pietro di Placido . . . . » 48,88/100
3. Parlato Raffaele fu Michelangelo . . . » 48,45/100
4. Politi Salvatore di Rosario . . . . » 48,36/100
5. Buscemi Salvatore di Giuseppe . . . » 42,34/100
6. Carroccio Francesco di Mariano . . . » 40,36/100
7. Sfienti Luigi fu Nicolò . . . . » 40,31/100
8. Saitta Luigi di Salvatore . . . . » 36,18/100

Seguono altri candidati dichiarati non idonei.
Tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicate nelle istanze dei concorrenti;
Applicando i criteri fissati dal citato art. 55;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra i sottoelencati medici per il posto a margine di ciascuno specificato:

1. Dott. Pettinato Ferdinando fu Gaetano, per la condotta medica di Troina;
2. Dott. Patti Pietro di Placido, per la condotta medica di Cerami;
3. Dott. Parlato Raffaele fu Michelangelo, per la condotta medica di Piazza Armerina;
4. Dott. Politi Salvatore di Rosario, per la condotta medica di Barrafranca;
5. Dott. Buscemi Salvatore di Giuseppe, per la condotta medica di Villarosa (frazione di Villapriolo).

Il presente decreto con la graduatoria verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni per i quali il concorso venne indetto.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Enna, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DOLFIN.

(3403)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1936-XV, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1937;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti approvati con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto per i consorzi di Cantalupo del Sannio e di Montefalcone del Sannio, banditi con decreto prefettizio n. 29382, del 31 dicembre 1936-XV:

1. Dott. Foscoli Emilio . . . . . punti 48,97 %
2. Dott. Donelli Antonio . . . . . » 41,74 %
3. Dott. Pace Ferdinando . . . . . » 41,34 %
4. Dott. Piccirillo Francesco . . . . . » 40, 1 %
5. Dott. Manes Carlo . . . . . » 38,71 %
6. Dott. Tavolini Francesco . . . . . » 36,25 %

Campobasso, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: COCUZZA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto prefettizio pari numero e data del presente, col quale si approva la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sotto elencati dottori sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV, per il consorzio a fianco a ciascuno segnato:

1. Dott. Foscoli Emilio, per il Consorzio di Montefalcone del Sannio ed uniti.
2. Dott. Donelli Antonio, per il Consorzio di Cantalupo del Sannio ed uniti.

Campobasso, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: COCUZZA.

(3405)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.